



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 febbraio 2012 (07.03)
(OR. en)**

**6708/12
ADD 3**

**CADREFIN 100
POLGEN 33**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 febbraio 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2012) 42 final
Oggetto:	ALLEGATO ALLEGATO 3 – Schede per settore della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda di semplificazione per il QFP 2014-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 42 final.

All.: COM(2012) 42 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.2.2012
COM(2012) 42 final

Annex 3

ALLEGATO

ALLEGATO 3 – Schede per settore

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Agenda di semplificazione per il QFP 2014-2020

ALLEGATO

ALLEGATO 3 – Schede per settore

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Agenda di semplificazione per il QFP 2014-2020

SCHEDE PER SETTORE

1. Agricoltura e sviluppo rurale
2. Coesione economica, sociale e territoriale
3. Occupazione e affari sociali
4. Affari marittimi e pesca
5. Azione esterna
6. Affari interni
7. Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza
8. Ambiente, azione per il clima
9. Protezione civile
10. Istruzione e cultura
11. Ricerca e innovazione
12. Industria e imprenditoria
13. Salute e consumatori
14. Infrastrutture – Meccanismo per collegare l'Europa
15. Unione doganale, fiscalità, lotta contro la frode e statistiche

1. Agricoltura e sviluppo rurale

SETTORE: POLITICA AGRICOLA COMUNE

<i>Tipo di Azione / Misura</i>	<i>Proposte della Commissione per Settore¹</i>	<i>Testo Definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi		
Quadro settoriale unico	- Si propongono norme comuni in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio di entrambi i pilastri della PAC; ciò significa che le disposizioni sui controlli/revisioni contabili, le irregolarità, le sanzioni amministrative e pecuniarie, la disciplina finanziaria, le questioni agromonetarie (termini di pagamento, anticipi, ecc.), le comunicazioni, la condizionalità e il sistema di consulenza aziendale sono raggruppate e integrate in un unico regolamento (OZ). - Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è compreso nella proposta di regolamento recante norme comuni per tutti i fondi dell'UE a gestione concorrente, che istituisce un quadro strategico comune (QSC) e un unico contratto di partenariato a	

¹

PD: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011) 625 definitivo/2);

OCM: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica") (COM(2011) 626 definitivo/2);

SR: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011) 627 definitivo/2);

OZ: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (COM(2011) 628 definitivo/2);

DC: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011) 615 definitivo).

	livello nazionale applicabile ai cinque fondi interessati (DC, articoli 9–15). Il numero di documenti strategici sarà ridotto e le norme sull'ammissibilità e la stabilità vengono armonizzate (DC, articoli 54–61). - Nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato unica (OCM unica), le disposizioni riguardanti più settori (come i regimi d'intervento, le misure eccezionali, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) vengono snellite il più possibile. Tutti i prodotti agricoli (allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca) sono ricompresi nell'OCM unica, ovviando così alle incoerenze giuridiche (OCM, articolo 1).	
Sinergie/Integrazione	- Viene mantenuta l'attuale struttura della PAC a due pilastri, con strumenti complementari al servizio degli stessi obiettivi, cioè una produzione alimentare redditizia, una gestione sostenibile delle risorse naturali, l'azione per il clima e uno sviluppo territoriale equilibrato. Perseguendo tali obiettivi nei confronti dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE, la PAC intende contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. - Per rendere più efficiente l'azione della PAC con riguardo ai suddetti obiettivi, il sostegno nell'ambito del primo pilastro sarà più mirato e rispondente alle attuali sfide ambientali e territoriali, ad esempio rendendo più "verdi" i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori (PD, articoli 29–33). - Gli strumenti di sostegno annuali nell'ambito del primo pilastro sono integrati da programmi di sostegno pluriennali all'interno del secondo pilastro della PAC, cioè il FEASR. Gli obiettivi fissati per il FEASR in linea con la strategia Europa 2020 saranno perseguiti attraverso sei priorità desunte dai corrispondenti obiettivi tematici del QSC (DC, articolo 9), nell'intento di contribuire al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima (SR, articoli 3–5). - Il quadro giuridico della condizionalità è stato ristrutturato; i criteri di gestione	

	obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono stati rivisti e adattati per rispondere meglio alle priorità e complementarsi nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare nel settore delle risorse idriche e della mitigazione dei cambiamenti climatici.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Le specifiche norme settoriali concernenti il FEASR stabiliscono chiaramente gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale nell'ambito della PAC, in linea con gli obiettivi tematici definiti all'interno del QSC (SR, articoli 4 e 5). - L'attuale sistema degli assi che caratterizza il FEASR sarà abolito. Gli Stati membri / le regioni articoleranno i loro programmi intorno alle priorità strategiche della politica di sviluppo rurale, fissando obiettivi specifici per ciascuna di esse – d'intesa con la Commissione – e descrivendo le misure che intendono attuare per raggiungere ognuno di questi obiettivi. In ogni caso, sarà più facile presentare una logica di intervento chiara e realistica, senza essere ostacolati da artificiose classificazioni delle misure (SR, articolo 9). - Il sistema di monitoraggio e valutazione, basato su una serie di indicatori comuni, è stato migliorato in modo da renderlo più mirato al sostegno del FEASR e atto a valutare il rendimento della politica (SR, articolo 76).	
Procedure decisionali flessibili	La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per tutti gli elementi non essenziali e gli atti di esecuzione nel quadro della gestione concorrente. In questo contesto, alcune disposizioni non essenziali attualmente contenute negli atti di base che saranno sostituiti dalle quattro proposte sulla PAC verranno trasposte in atti delegati.	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Nell'ambito di LEADER, qualsiasi attività che corrisponda ad una delle priorità della politica di sviluppo rurale è ammissibile a sostegno, purché sia conforme al programma di sviluppo rurale e alla strategia di sviluppo locale applicabili (DC, articolo 28, paragrafo 5) Ne conseguirà una maggiore flessibilità nella progettazione e nella selezione dei progetti per attuare la strategia (SR, articoli 42-45).	

	- Si è provveduto ad armonizzare il più possibile le norme di ammissibilità per i fondi del QCS, comprese le norme comuni sul rimborso dell'IVA e sull'applicazione di tabelle standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario e contributi in natura (DC, articoli 55-61). - Sono state precisate le norme relative ai pagamenti per superficie nell'ambito dello sviluppo rurale, in modo da consentire espressamente agli agricoltori di avvalersi delle misure ambientali senza sconvolgere certe pratiche agricole necessarie (SR, articolo 47). - Riguardo allo sviluppo locale LEADER, le norme che disciplinano approcci simili in vari fondi dell'UE saranno armonizzate nell'ambito del modello di amministrazione locale guidata dalla collettività. Per le strategie di sviluppo locale multifondo è data la possibilità di designare un fondo "capofila" che finanzia le spese di gestione, animazione e collegamento in rete di tutte le attività di un determinato gruppo. Sarà così più facile ricorrere a più fondi dell'UE a sostegno delle strategie di sviluppo locale (DC, articoli 28-31). - Tutte le disposizioni concernenti la concessione di aiuti diretti accoppiati facoltativi vengono raggruppate in unica rubrica, sostituendo le modalità esistenti e riducendo il numero di regimi di aiuto accoppiato (PD, articoli 38-41). - Varie misure del FEASR saranno unificate e snellite, riducendo così da 39 a 17 il numero totale di misure. In questo contesto, alcune disposizioni sono state chiarite, le norme di ammissibilità sono state modificate per facilitarne l'applicazione e le condizioni contrattuali sono state rese più flessibili (SR, articoli 15-41).	
Forme semplificate di sovvenzioni	- Gli attuali modelli esistenti nell'ambito del regime di pagamento unico (RPU) e del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) sono sostituiti da un sostegno di base al reddito sotto forma di modello regionale a tasso forfettario in tutti gli Stati membri (PD, articoli 18-28). - Sarà istituito un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i	

	costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tal fine viene creato un pagamento forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti, i piccoli agricoltori saranno esonerati dall'inverdimento e dalla condizionalità e, nel contempo, verranno agevolati gli obblighi relativi alla domanda di sostegno e ai controlli (PD, articoli 47-51). - Verrà offerta una serie di modalità per il rimborso dei pagamenti da parte dei beneficiari sulla base di costi semplificati nel caso di sovvenzioni. Tali modalità comprendono tabelle standard dei costi unitari, somme forfettarie al di sotto dei 100 000 EUR di contributi pubblici e finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una percentuale a determinati tipi di costi ammissibili. Le procedure di richiesta, amministrazione e verifica contabile del rimborso dei pagamenti effettuati sarà così resa più facile per tutti e il sostegno allo sviluppo rurale risulterà più accessibile (DC, articoli 57-58).	
Controlli proporzionati	- La Commissione ha facoltà di autorizzare una riduzione del numero di controlli in loco, a condizione che il sistema di controllo dello Stato membro interessato funzioni correttamente e il tasso di errore a livello di beneficiari sia basso (OZ, articolo 64). - La funzione dell'organismo di certificazione è stata estesa alla verifica e alla conferma della legalità e della regolarità delle operazioni. La semplificazione dovrebbe portare vantaggi a lungo termine. La convalida della legalità e della regolarità da parte dell'organismo di certificazione rappresenta un presupposto per la riduzione dei controlli in loco a livello aziendale (OZ, articolo 9). In materia di condizionalità, gli Stati membri non saranno più tenuti a effettuare controlli a posteriori nelle aziende in cui sono state accertate lievi infrazioni, né in tutte le aziende che applicano la regola "de minimis" (OZ, articolo 97). - I beneficiari del regime per i piccoli agricoltori sono interamente esentati dalla condizionalità e dai relativi controlli (OZ, articolo 92).	

E-governance	Nel quadro della politica di sviluppo rurale, la Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione (SR, articolo 77).	
---------------------	--	--

2. Coesione economica, sociale e territoriale

SETTORE: POLITICA DI COESIONE

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>Proposte della Commissione per settore²</i>	<i>Testo definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi	Nel quadro della gestione concorrente, gli Stati membri possono scegliere di elaborare e attuare programmi monofondo o programmi plurifondo con l'intervento congiunto del FESR, del FSE e del Fondo di coesione. Questo rende possibile una riduzione del numero dei programmi e delle strutture di coordinamento a livello nazionale e regionale, ove ciò risulti opportuno per lo Stato membro o la regione interessati [COM (2011) 615, articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC)].	
Quadro settoriale unico	- Ai fini della pianificazione e della programmazione strategica della politica di coesione, della politica di sviluppo rurale e della politica degli affari marittimi e della pesca vengono proposte norme comuni con un quadro strategico comune e un unico contratto di partenariato nazionale con ciascuno Stato membro. Si avrà una riduzione del numero dei documenti strategici: un unico documento strategico, rispettivamente a livello nazionale e dell'UE, relativo ai cinque fondi prenderà il posto dei molteplici documenti, a livello nazionale e dell'UE, concernenti le diverse politiche (articoli da 9 a 15 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Sono state armonizzate anche le norme dei cinque fondi in materia di ammissibilità delle spese e di stabilità degli interventi (articoli da 54 a 61 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione continuano a condividere missione e obiettivi, quadro finanziario, come pure le disposizioni in materia di programmazione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione (articoli da 81 a 107 del regolamento sulle	

² Riferimenti al regolamento relativo al quadro strategico comune (QSC) e ai regolamenti specifici sui singoli fondi.

	disposizioni comuni).	
Sinergie/Integrazione	<u>Sinergie</u> - Il quadro settoriale unico faciliterà le sinergie tra politica di coesione, politica di sviluppo rurale e politica degli affari marittimi e della pesca. Inoltre il processo di pianificazione e programmazione strategica della politica di coesione garantirà il coordinamento con altri strumenti dell'Unione attraverso il quadro strategico comune a livello dell'UE e il contratto di partenariato a livello nazionale (articoli da 9 a 15 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Le sinergie sono agevolate anche dalla possibilità di istituire meccanismi comuni di sorveglianza e valutazione (ad esempio, i comitati di sorveglianza) per i programmi operativi nell'ambito dei cinque fondi del QSC (articolo 41 del regolamento sulle disposizioni comuni). <u>Integrazione</u> - I principi generali della promozione della parità fra uomini e donne e della non discriminazione (articolo 7 del regolamento sulle disposizioni comuni) e dello sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento sulle disposizioni comuni) continuano a essere oggetto di integrazione (<i>mainstreaming</i>). Verranno individuate spese connesse ai cambiamenti climatici (articolo 8 del regolamento sulle disposizioni comuni). Il rispetto delle prescrizioni legislative risulterà più agevole alla luce dell'obbligo della valutazione ambientale strategica cui devono essere sottoposti i programmi operativi (articolo 48 del regolamento sulle disposizioni comuni). Per promuovere una maggiore coerenza ed efficienza della spesa, i programmi operativi dovranno descrivere azioni specifiche (articolo 87 del regolamento sulle disposizioni comuni): • per tener conto delle esigenze di protezione ambientale, dell'uso efficiente delle risorse, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della resilienza alle catastrofi, della prevenzione e della gestione dei rischi;	

	• per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- L'orientamento ai risultati della politica di coesione trova il suo punto di partenza in chiari obiettivi comuni a livello dell'Unione, che discendono dalla strategia Europa 2020, e in un processo di pianificazione strategica dei programmi definiti all'interno di una serie di obiettivi tematici (articolo 9 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Gli obiettivi tematici e le priorità di investimento sono stabiliti a livello dell'UE dal regolamento, mentre gli Stati membri e le regioni definiranno gli obiettivi specifici per le priorità di investimento prescelte, in linea con i loro particolari obiettivi di sviluppo. Gli indicatori di risultato riflettono gli obiettivi specifici (articoli 24 e 87 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Il miglioramento del sistema di sorveglianza e valutazione, che dovrebbe tradursi in un minor numero di indicatori, tuttavia più mirati, comporterà: - un'articolazione più chiara degli obiettivi dei programmi e dei relativi indicatori di realizzazione e di risultato (articoli 24 e 87 del regolamento sulle disposizioni comuni). - I dati su una serie di indicatori comuni verranno raccolti da tutti gli Stati membri e aggregati a livello dell'Unione per valutare i progressi complessivi conseguiti nell'ambito della politica di coesione (v. allegato dei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi). - Viene introdotto un sistema di rendicontazione più equilibrato, in base al quale il contenuto del rapporto annuale di esecuzione si concentra sui dati operativi e finanziari dell'esecuzione. L'analisi strategica relativa al conseguimento degli obiettivi verrà effettuata solo nel 2017 e 2019, quando dovrebbero essere disponibili elementi di fatto sufficienti (articoli 46 e 101 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Come opzione a disposizione degli Stati membri è stato introdotto anche il piano d'azione	

	comune (articoli da 93 a 98 del regolamento sulle disposizioni comuni), uno strumento pratico per una gestione focalizzata sugli obiettivi. I piani d'azione comuni rappresentano una versione ampliata, su una scala molto più grande, degli attuali sistemi semplificati per il calcolo dei costi. Consentono il rimborso sulla base delle realizzazioni e dei risultati di parti dei programmi operativi finalizzate al raggiungimento di un obiettivo specifico. Questo nuovo strumento, la cui principale finalità resta quella di porre un maggiore accento sulle realizzazioni e sui risultati degli interventi, determinerà uno spostamento temporale dell'onere amministrativo, in corrispondenza della fase di avvio dell'intervento (per consentire la definizione del piano d'azione comune). Potenzialmente può comunque comportare riduzioni significative degli oneri a carico dei beneficiari interessati e dei costi di controllo a tutti i livelli. La gestione finanziaria del piano d'azione comune si fonda esclusivamente sul rimborso delle realizzazioni e dei risultati sulla base di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari. Il controllo finanziario e l'audit del piano mira quindi esclusivamente a verificare l'effettività delle realizzazioni e dei risultati precedentemente concordati. Il regolamento sulle disposizioni comuni chiarisce inoltre (articolo 98, paragrafo 3) che lo Stato membro che faccia ricorso a un piano d'azione comune può applicare le proprie pratiche contabili al finanziamento dei progetti. Tali pratiche contabili non sono soggette ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.	
Procedure decisionali flessibili	La struttura dei programmi e dei sistemi di gestione e di controllo consente una notevole flessibilità: • possibilità di concordare con la Commissione la deroga all'obbligo di istituire i programmi operativi almeno a livello NUTS 2. Questa possibilità è stata estesa a tutti gli Stati membri per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 89 del regolamento sulle disposizioni comuni); • flessibilità del 2% nella determinazione degli stanziamenti destinati a una categoria di regioni (articolo 85 del regolamento sulle disposizioni comuni); • possibilità di elaborare e attuare programmi monofondo o plurifondo con l'intervento congiunto del FESR, del FSE e del Fondo di coesione (articolo 88 del	

	regolamento sulle disposizioni comuni); • possibilità di scegliere se riunire in un unico soggetto o tenere distinte le funzioni di gestione e quelle di certificazione (articolo 113 del regolamento sulle disposizioni comuni); • scelta tra una gamma di strumenti, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i piani d'azione comuni, per ottimizzare la realizzazione del programma (articoli da 28 a 31, articoli da 93 a 98 e articolo 99 del regolamento sulle disposizioni comuni); • possibilità che un intervento riceva sostegno da più fondi, purché la spesa non venga finanziata due volte (articolo 55 del regolamento sulle disposizioni comuni); • possibilità di rinunciare all'organizzazione della riunione annuale di riesame (articolo 45 del regolamento sulle disposizioni comuni) tranne che nel 2017 e 2019. La riunione può riguardare anche più di un programma. Nel 2017 e 2019 deve riguardare tutti i programmi di uno Stato membro.	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- La proposta chiarisce che il sostegno può essere concesso sotto forma di sovvenzioni, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi. Stabilisce, in particolare, le condizioni applicabili al sostegno erogato sotto forma di assistenza rimborsabile, ammettendo esplicitamente il ricorso a questa forma di sostegno (articolo 56 del regolamento sulle disposizioni comuni). - In relazione ai fondi del QSC le norme sull'ammissibilità dei costi sono state, per quanto possibile, armonizzate per ridurre la molteplicità di norme applicate nella pratica e semplificare in tal modo la gestione dei fondi UE per i beneficiari. Queste norme comprendono regole comuni sui seguenti punti: le entrate generate da un intervento, l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, le somme forfetarie e i finanziamenti a tasso forfettario, i contributi in natura, gli ammortamenti, l'acquisto di terreni e la stabilità	

	degli interventi (articoli da 54 a 59 e articolo 61 del regolamento sulle disposizioni comuni. - La proposta mira a chiarire le condizioni in presenza delle quali è possibile finanziare interventi al di fuori dell'area coperta dal programma, se ciò è a vantaggio dell'area del programma (articolo 60 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Il campo di applicazione degli strumenti finanziari è ampliato e le norme sono armonizzate e chiarite (articoli da 32 a 40 del regolamento sulle disposizioni comuni). - La fissazione di criteri più precisi per stabilire le circostanze nelle quali una violazione del diritto nazionale o dell'UE dà origine a una rettifica finanziaria determina una semplificazione e maggiore certezza del diritto. <u>FSE</u> È prevista maggiore flessibilità in termini di ammissibilità geografica delle spese sostenute per operazioni del FSE in modo da tener conto della natura immateriale della maggior parte di tali operazioni (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul FSE). - L'acquisto di attrezzature torna a essere una spesa ammissibile (non ammissibile nel periodo 2007-2013, ma ammissibile in quello 2000-2006). - Vengono mantenute le semplificazioni realizzate nel periodo 2007-2013. In materia di stabilità degli interventi la disciplina è stata armonizzata con le norme applicabili sugli aiuti di Stato (articolo 61 del regolamento sulle disposizioni comuni). Alle operazioni del FSE non si applicano le norme sugli interventi generatori di entrate (articolo 54 del regolamento sulle disposizioni comuni).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	Nel caso delle sovvenzioni, i metodi semplificati per il calcolo dei costi continuano a essere un'alternativa al rimborso basato sui costi reali. È stata introdotta una serie di misure per facilitare e promuovere l'uso dei costi semplificati (articolo 57 del regolamento sulle disposizioni comuni).	

	1) Sono mantenuti i metodi attualmente previsti per il FSE e il FESR in modo da conservare l'"acquis" del periodo 2007-2013. 2) Il sistema risulta armonizzato ed esteso: - le norme e le possibilità sono le stesse per tutti i fondi del QSC. Sarà inoltre possibile utilizzare nuovamente metodi utilizzati in politiche dell'UE o in programmi nazionali; - il tetto per gli importi forfettari è innalzato a 100 000 EUR; - maggiori possibilità di applicazione dei tassi forfettari (<i>flat rate</i>): per il calcolo dei costi indiretti, come avviene già adesso, ma anche per il calcolo di altre categorie di spese. 3) I metodi di calcolo possibili aumentano e sono armonizzati per agevolare i calcoli e assicurare maggiore certezza del diritto. Oltre al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, sarà possibile: • applicare alcuni costi semplificati "pronti all'uso", stabiliti a livello dell'UE; • utilizzare i sistemi basati sui tassi forfettari, le somme forfettarie e le tabelle standard di costi unitari utilizzati nei programmi nazionali; • utilizzare i sistemi basati sui tassi forfettari, le somme forfettarie e le tabelle standard di costi unitari messi a punto per strumenti dell'UE. Oltre a consentire un approccio coerente a livello dei diversi strumenti dell'UE, ciò permette di evitare duplicazioni del lavoro metodologico e ritardi nell'applicazione dei costi semplificati a livello dei progetti. Per il FSE esistono altre possibilità connesse alla natura delle operazioni (molte piccole sovvenzioni, spese del personale che rappresentano la spesa fondamentale, operazioni di	
--	--	--

	tipologia standard). 1) Procedure più snelle per le piccole sovvenzioni: - per le sovvenzioni di importo inferiore a 100 000 EUR, possibilità di calcolo dei costi semplificati, caso per caso, facendo riferimento a un progetto di bilancio (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul FSE); - per le sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR, è obbligatorio utilizzare gli importi forfettari e le tabelle standard di costi unitari, dati i rischi dovuti all'uso del sistema dei costi reali e il cattivo rapporto costi-benefici in termini di gestione (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento sul FSE). 2) Concentrazione sulle spese fondamentali Un tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sul FSE). Il tasso è stabilito dal regolamento e quindi le autorità nazionali non sono tenute a giustificare l'utilizzo. 3) Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul FSE). La Commissione potrà adottare atti delegati per definire tabelle standard di costi unitari e importi forfettari per il calcolo degli importi da rimborsare agli Stati membri. A tal fine potranno essere utilizzate le fonti di informazioni disponibili, consentendo una differenziazione in funzione dello Stato membro e del tipo di intervento o dei gruppi bersaglio. Gli atti delegati garantiranno certezza del diritto. Per gli Stati membri si tratta di una possibilità opzionale. Se è utilizzata, gli importi calcolati sulla base di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari vengono considerati sostegno pubblico erogato ai beneficiari e spesa ammissibile. Questo sistema si applica a tutte le forme di sovvenzione, comprese quelle concesse attraverso appalti	
--	--	--

	pubblici. Il regolamento chiarisce inoltre (articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento sul FSE) che nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Tali prassi contabili non sono soggette ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.	
Controlli proporzionati	La proposta prevede: - il principio generale di proporzionalità: le risorse finanziarie e amministrative richieste per l'attuazione dei fondi, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo devono essere proporzionate al livello del sostegno assegnato (articolo 4 del regolamento sulle disposizioni comuni); - proporzionalità delle verifiche in loco dell'autorità di gestione (in rapporto all'ammontare del sostegno pubblico a un intervento e al livello di rischio individuato) (articolo 114 del regolamento sulle disposizioni comuni); - proporzionalità della partecipazione: la pesante procedura dell'attuale valutazione di conformità è sostituita, per i programmi per i quali il sostegno supera i 250 000 000 EUR, da una verifica, basata sul rischio, che la Commissione effettua in sede di valutazione ex ante dei sistemi nazionali di gestione e controllo (articoli 117 e 140 del regolamento sulle disposizioni comuni); - obblighi in materia di prima rendicontazione e di chiusura dei conti riprogrammati in linea con il livello dei pagamenti (articoli 101 e 129 del regolamento sulle disposizioni comuni); - proporzionalità dell'audit dei programmi operativi: gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR possono essere soggetti ad audit solo prima della chiusura modulata e gli altri interventi possono essere soggetti ad audit una volta l'anno, salvo laddove emerga un rischio specifico di irregolarità e di frode. L'autorità di audit può	

	ridurre il livello di audit richiesto se i sistemi sono efficaci e la Commissione può decidere di limitare i propri audit se conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit (articolo 140 del regolamento sulle disposizioni comuni); - valutazioni da effettuare a livello nazionale e regionale per ridurre l'onere gravante sui beneficiari (articoli 24 e 87 del regolamento sulle disposizioni comuni); - l'introduzione di piani d'azione comuni, che consentono, su una scala molto più grande e per tutti i tipi di sovvenzioni, il rimborso dei costi in base alle realizzazioni e ai risultati conseguiti (articolo 112 del regolamento sulle disposizioni comuni); - maggiore flessibilità per quanto concerne la struttura delle autorità: gli Stati membri potranno scegliere come impostare le funzioni di gestione e di certificazione e se riunire in un unico soggetto o tenere distinte tali funzioni (articolo 113 del regolamento sulle disposizioni comuni); chiusura modulata dei programmi, invece della chiusura di tutti i programmi al termine del periodo di programmazione, per cui non occorre conservare i documenti fino al termine del periodo di programmazione, ma solo per il periodo di tempo previsto (tre anni) dalla chiusura modulata (articolo 131 del regolamento sulle disposizioni comuni).	
E-governance	- Notevoli costi sono connessi alla trascrizione e all'aggregazione dei dati finanziari e dei dati relativi alla sorveglianza ricevuti su supporto cartaceo; inoltre i costi di controllo possono risultare più elevati del necessario, in quanto i documenti giustificativi non sono sempre facilmente disponibili e accessibili. La Commissione propone quindi l'attuazione della politica di coesione per via elettronica (<i>e-Cohesion</i>), imponendo a tutti gli Stati membri di istituire, entro la fine del 2014, sistemi che permettano ai beneficiari di presentare, una sola volta, tutte le informazioni mediante scambio elettronico dei dati (articolo 14 del regolamento sulle disposizioni comuni). - Anche tutti gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri avverranno	

	mediante lo scambio elettronico di dati.	
--	--	--

SETTORE: OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

NB: Il regolamento sul FSE viene richiamato all'interno di due settori: politica di coesione e occupazione e affari sociali. Tutti gli elementi di semplificazione previsti per il FSE sono stati descritti alla voce relativa alla politica di coesione.

<i>TIPO DI AZIONE / MISURA</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE³</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi	- Il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale si basa su tre strumenti esistenti: * il programma Progress * EURES * lo strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale. - Questo programma integrato, che si articola in tre assi (Progress, EURES e Microfinanza), assicurerà maggiore flessibilità e migliorerà la coerenza e l'efficienza delle politiche grazie ad azioni trasversali tra i diversi ambiti di azione (articolo 3, paragrafo 1).	
Quadro settoriale unico	- Ai tre assi (Progress, EURES e Microfinanza) si applica un unico quadro di disposizioni comuni (riguardanti tra l'altro: definizioni, obiettivi, tipi di azione, coerenza e complementarità, cooperazione con comitati, diffusione dei risultati e comunicazione, disposizioni finanziarie, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, monitoraggio e valutazione (articoli da 1 a 14).	

³ **Cambiamento e innovazione sociale:** proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011) 609 definitivo).
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG): proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 – 2020 (COM (2011) 608 definitivo).

	- Viene introdotta la flessibilità nell'assegnazione delle risorse in base al mutare delle priorità politiche e ciò fa sì che il programma sia realmente uno strumento finalizzato a sostenere specifiche politiche (articolo 5, paragrafo 3).	
Sinergie/Integrazione	Obiettivi di Europa 2020 - Il nuovo programma per il cambiamento e l'innovazione sociale contribuirà all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari che si rafforzano reciprocamente e degli orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 1 del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). - Il FEG è destinato a contribuire agli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. La proposta prevede un contributo finanziario del FEG a un insieme di misure attive a favore del mercato del lavoro. Il FEG non può contribuire al finanziamento di misure passive, dal momento che queste ultime non sono compatibili con gli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Possono essere previste indennità solo se concepite come incentivi volti a facilitare la partecipazione dei lavoratori licenziati a misure attive a favore del mercato del lavoro. Esempi di sinergie - La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve assicurare che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità e la politica economica generale (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). - Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato (articolo 8, paragrafo 2, del	

	regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). - Per quanto concerne l'asse "Microfinanza", al fine di raggiungere i beneficiari finali e creare microimprese competitive e vitali, gli organismi che forniscono microfinanziamenti a persone e a microimprese devono cooperare strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). - L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale (articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul FEG). - Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul FEG). - Le azioni sono complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) (articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sul FEG).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione L'obiettivo principale del FEG, ossia agevolare il rapido reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che abbiano perso il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio, resta immutato. La proposta attuale introduce un nuovo obiettivo quantitativo: garantire che almeno il 50% dei lavoratori che beneficino di un sostegno nel quadro del FEG trovino un'occupazione stabile entro un anno (articolo 1 del regolamento sul FEG). Progresso e innovazione sociale Il programma Progress sostiene il dialogo sociale, l'elaborazione politica basata su dati di fatto e l'ammodernamento della legislazione del lavoro. Una nuova parte del programma prevede il sostegno ad azioni caratterizzate da approcci innovativi nei confronti di problemi sociali. La proposta comprende indicatori qualitativi e quantitativi (articoli 4 e 15	

	del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). EURES: questo strumento intende porsi come portale europeo delle offerte di lavoro. I suoi risultati saranno monitorati per quanto riguarda il flusso delle informazioni, concernenti in particolare il numero delle offerte di lavoro registrate e il numero di collocamenti avvenuti. I servizi responsabili hanno avviato uno studio per individuare indicatori specifici sulla mobilità geografica (articoli 4 e 20 del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). Microfinanza Questo strumento, creato solo nel 2010 in collaborazione con la BEI, mira a colmare una lacuna sul mercato del credito sostenendo i fornitori di microfinanziamenti e fornendo prestiti a soggetti che tradizionalmente non sono ammessi a beneficiare di prestiti. La proposta attuale prevede indicatori quantitativi per misurare il numero, il volume e la destinazione dei prestiti (articoli 4 e 22 del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale).	
Procedure decisionali flessibili	- Il 5% della dotazione di bilancio sarà ripartita <u>annualmente</u> tra gli assi in funzione delle priorità politiche, consentendo così un approccio basato sulle esigenze delle imprese (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale). - Le modalità del FEG devono essere conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale (articolo 15 del regolamento sul FEG).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	Per tutti gli assi sono stabilite disposizioni finanziarie (applicazione del regolamento finanziario) (articolo 11 del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	Maggiore ricorso ai metodi semplificati per il calcolo dei costi (importi forfettari e finanziamenti a tasso fisso), in particolare per i programmi di mobilità (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale).	

Controlli proporzionati	- Tutte le tipologie di controlli proporzionati descritti per il settore "Coesione economica, sociale e territoriale" si applicano anche al settore "Occupazione e affari sociali". - La proposta prevede inoltre che alle operazioni più piccole nell'ambito del FSE si applichino sempre le opzioni semplificate in materia di costi in modo che l'onere amministrativo di gestione delle operazioni sia proporzionato all'entità della sovvenzione ricevuta (articolo 14 del regolamento sul FSE, COM(2011) 607).	
E-governance	L'asse EURES servirà a rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro, utilizzando per lo scambio e la diffusione delle informazioni a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità (articolo 20 del regolamento sul programma per il cambiamento e l'innovazione sociale).	

SETTORE: AFFARI MARITTIMI E PESCA

TIPO DI AZIONE / MISURA	PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE	TESTO DEFINITIVO
<i>Le semplificazioni introdotte dalla proposta della Commissione relativa alle disposizioni comuni dei Fondi del QSC, applicabili anche al FEAMP, figurano nella scheda della DG REGIO</i>		
Riduzione del numero di programmi	- Quasi tutti gli strumenti finanziari della politica marittima integrata (PMI) e della politica comune della pesca (PCP) – lo strumento finanziario PMI 2011-2013, il Fondo europeo per la pesca, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM) e il regime di compensazione per le regioni ultraperiferiche, nonché il secondo strumento finanziario (controllo, raccolta dei dati, accordi di partenariato nel settore della pesca, contributo volontario alle ORGP (organizzazioni regionali di gestione della pesca)) – vengono integrati in un unico Fondo. - La PMI basata su strumenti finanziari ad hoc è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento stabile e pluriennale. - Integrazione degli strumenti di mercato e riduzione del loro numero: 7 strumenti di intervento sul mercato sono stati sostituiti da uno strumento unico. Tutte le forme di sostegno alle organizzazioni di produttori (OP) sono state integrate nel capitolo "Misure di mercato" del FEAMP, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche. Questa scelta semplifica gli interventi di mercato e consente di concentrarsi sulle OP.	
Quadro settoriale unico		
Sinergie/Integrazione	Obiettivi Europa 2020: contribuire agli obiettivi Europa 2020 mediante obiettivi tematici (articolo 6).	

	Esempi di sinergie - Approccio orizzontale coerente alla PMI nell'ambito di tutti i Fondi settoriali. - Approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo, che facilita gli investimenti integrati da parte di piccole comunità a condizioni semplificate. Tale approccio facilita inoltre le <i>joint ventures</i> finanziate da vari Fondi dell'UE (inclusi FEASR e FEAMP) prevedendo valutazioni e approvazioni congiunte delle strategie di sviluppo locale, consentendo il finanziamento dei costi di gestione a partire da un'unica fonte ed evitando di dover riferire su questi costi a più organismi distinti.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- La programmazione del FEP avviene attualmente sulla base di assi, di natura piuttosto eterogenea, alcuni dei quali incentrati su determinati settori (ad es. le flotte), altri su misure orizzontali (ad es. la commercializzazione). Ciò conduce a un approccio “alla carta” da parte degli Stati membri, a una mancanza di massa critica ed a interventi non concentrati sugli obiettivi. A ciò si aggiunge l'assenza di indicatori comuni e la presenza di un gran numero di elementi descrittivi nelle relazioni annuali. Una programmazione per priorità chiaramente correlate agli obiettivi della riforma della PCP e di Europa 2020 (articolo 6 del FEAMP), con una serie di indicatori comuni a tutti gli Stati membri (articolo 33), faciliterà una pianificazione coerente degli interventi, riducendo inoltre gli oneri amministrativi in materia di comunicazione, poiché questa si concentrerà su dati quantitativi riguardanti una serie limitata di indicatori. Gli indicatori verranno definiti nel dialogo con gli Stati membri. - Il fatto di disporre di obiettivi chiaramente specificati e di altri strumenti di valutazione dei risultati consente inoltre di semplificare le procedure di attuazione e di controllo.	
Procedure decisionali flessibili	- Includere la raccolta dei dati, il controllo e le misure di mercato nella gestione condivisa contribuisce alla riduzione del numero di decisioni da parte dell'OCM (quattro serie di decisioni finanziarie, azioni di sorveglianza e valutazioni riunite in un'unica serie). - Riduzione del numero di domande di pagamento.	

	- Maggiore flessibilità della spesa (non più soggetta a vincoli annuali). Gli Stati membri possono applicare un approccio pluriennale, con un'impostazione maggiormente strategica e un maggior grado di prevedibilità (articolo 17). - Per il periodo 2007-2013, tutte le modifiche dei programmi operativi richiedono una decisione della Commissione. Nel caso di modifiche di minor conto che non incidono sulla strategia, sugli obiettivi, sulla logica di intervento o sul piano finanziario, ciò richiede un dispendio sproporzionato di tempo e denaro. La nuova procedura consente di modificare più facilmente gli elementi non essenziali dei programmi operativi (ad es. il trasferimento di fondi tra le priorità del FEAMP fino al 5% dell'importo annuo concesso a una data priorità). La procedura semplificata consentirà inoltre la regolare modifica delle parti dei programmi operativi che riguardano la raccolta dei dati e il controllo al fine di adattarli rapidamente ai nuovi requisiti e alle nuove priorità che potrebbero emergere nel corso del periodo di programmazione (articoli 22-24).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Il fatto di unificare gli impegni e le relazioni e di procedere all'applicazione della regola N+2 senza distinguere fra regioni di convergenza e altre regioni comporta una semplificazione, facilita la presentazione delle relazioni, riduce le tabelle finanziarie e agevola il rispetto della regola N+2 (articolo 17). - Un tasso di cofinanziamento unico del 75% per tutte le regioni: attualmente vengono applicati tre diversi tassi di cofinanziamento, uno per le regioni di convergenza, uno per le regioni esterne alla convergenza e uno per le isole greche e le regioni ultraperiferiche. Un tasso di cofinanziamento unico comporta una sola tabella finanziaria anziché tre, una riduzione degli oneri amministrativi e una facilitazione dei controlli (articolo 94). - Un'intensità di aiuto unica con poche eccezioni: intensità dell'aiuto fissata al 50% della spesa totale ammissibile. Eccezioni chiaramente definite e giustificate dal punto di vista politico (piccola pesca, azioni collettive, isole greche periferiche, regioni	

	ultraperiferiche). Questo approccio sostituisce quello attuale, che comporta l'applicazione di 24 diverse intensità di aiuto. Trasparenza, chiara comunicazione delle priorità, facilitazione dei controlli (articolo 95).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- Il FEAMP incoraggia l'uso di forme di sovvenzioni semplificate, in linea con le possibilità offerte dal regolamento finanziario e con l'articolo 57 delle disposizioni comuni dei Fondi del QCS, che favoriscono il finanziamento sotto forma di importi forfettari.	
Controlli proporzionati	- Attualmente, la condizionalità alle norme contenute nel regolamento sul controllo e nel regolamento INN è stabilita nei due regolamenti suddetti e non rientra nell'ambito del FEP. Il FEAMP (articolo 12) integra tali requisiti in un unico testo giuridico, rende le norme più chiare e più facilmente applicabili e le inserisce tra le proprie procedure standard. La semplificazione e una maggiore certezza del diritto sono conseguite grazie alla fissazione di criteri più precisi per determinare le circostanze in cui un'infrazione alle norme della PCP si considera un'irregolarità e può dar luogo a una rettifica finanziaria. Ciò comporterà una maggiore certezza del diritto e consentirà un risparmio nei costi amministrativi.	
E-governance		

SETTORE: AZIONE ESTERNA

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>Proposte della Commissione per settore</i>	<i>Testo definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi	- Il numero di strumenti resta immutato. Il pacchetto sull'azione esterna adottato il 7 dicembre 2011 si compone di otto proposte relative a strumenti finanziati dal bilancio generale dell'UE⁴. - La semplificazione degli strumenti di azione esterna era già stata attuata in buona parte per il periodo 2007-2013 (prima di allora, esistevano oltre trenta strumenti). Nel caso di uno di questi, il DCI, si propone di ridurre ulteriormente il numero di programmi tematici da cinque a due. - Il pacchetto per l'azione esterna comprende inoltre proposte relative al Fondo europeo di sviluppo (FES), uno strumento di azione esterna finanziato al di fuori del bilancio generale dell'UE⁵.	

4

IPA II: strumento di assistenza preadesione (COM (2011) 838 definitivo).

ENI: strumento europeo di vicinato (COM (2011) 839 definitivo).

DCI: strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM (2011) 840 definitivo)

INSC: strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM (2011) 841 definitivo)

PI: strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM (2011) 843 definitivo)

EIDHR: strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM (2011) 844 definitivo)

IFS: strumento per la stabilità (COM (2011) 845 definitivo)

Groenlandia: decisione del Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (COM (2011) 846 definitivo).

5 Le proposte sul **FES** si compongono di una comunicazione sulla Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 - progetto di accordo interno (COM (2011) 837) e di una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo al quadro finanziario pluriennale per il

Quadro settoriale unico	Le disposizioni comuni sono state riunite in una proposta separata di regolamento che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (regolamento di esecuzione comune) (COM (2011) 842 definitivo), il quale si applica a sette strumenti: IPA II, ENI, DCI, INSC, PI, EIDHR e IFS.	
Sinergie/integrazione	- Per quanto riguarda l'assetto legislativo, l'introduzione del regolamento orizzontale mira a garantire omogeneità tra gli strumenti e la compatibilità con il regolamento finanziario e, quindi, ad aumentare la chiarezza delle disposizioni evitando che siano contraddittorie o ambigue. - Alcuni esempi di sinergie/integrazione: - genere; - cambiamenti climatici; - ambiente; - diritti umani; - democrazia e buon governo; - integrazione degli aspetti esterni di politiche interne (es. ERASMUS). - Nella stessa ottica, le nuove proposte garantiscono il quadro necessario per la programmazione congiunta/risposta congiunta dell'UE e degli Stati membri. - Gli strumenti proposti introducono una maggiore flessibilità nella programmazione e nei finanziamenti, in particolare in situazioni di crisi e di fragilità. In questo contesto, la riserva	

periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE (COM(2011)836). Le proposte relative al regolamento di esecuzione e al regolamento finanziario per l'1° FES saranno adottate successivamente.

	per gli aiuti d'emergenza verrà messa a disposizione per un numero sempre maggiore di attività legate alla crisi e per gli aiuti umanitari. Si propone di utilizzare tale riserva con maggiore flessibilità.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Le disposizioni relative agli strumenti di azione esterna prevedono obiettivi chiari e ben delineati, correlati da indicatori di rendimento. Grazie a un numero limitato di obiettivi, gli strumenti sono più mirati anche dal punto di vista dei risultati concreti da conseguire. La realizzazione degli obiettivi sarà valutata nel corso del periodo in questione affinché si possa riferire in modo trasparente sui risultati. Obiettivi più chiari e mirati garantiscono inoltre la complementarietà tra gli strumenti, evitando un accavallamento degli interventi dell'UE nei paesi beneficiari. - In questo contesto, anche la comunicazione “Un programma di cambiamento” (COM (2011) 637) insiste sui principi di concentrazione e differenziazione nelle modalità di erogazione degli aiuti.	
Procedure decisionali flessibili	Quasi tutti gli strumenti conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per completare o modificare elementi non essenziali dello strumento (IPA II: articoli 10 e 11; ENI: articoli 12, 13 e 14; DCI: articoli 17, 18 e 20; PI: articoli 4 e 7; IFS: articoli 9 e 10; Groenlandia: articoli 5, 9 e 10). Tuttavia, la possibilità di adottare norme di esecuzione specifiche per il singolo strumento in aggiunta a quelle proposte nel regolamento di esecuzione comune riguarda unicamente gli strumenti IPA II e ENI. Tutti gli strumenti prevedono inoltre che la Commissione, mediante atti di esecuzione e con l'assistenza di un comitato, approvi i documenti di programmazione e adotti le decisioni finanziarie (IPA II: articoli 6 e 12; ENI: articoli 7, 9 e 15; DCI: articoli 14 e 19; INSC: articoli 3 e 6; PI: articoli 5 e 6; EIDHR: articoli 4 e 5; IFS: articoli 7, 8 e 11; Groenlandia: articoli 5 e 11). Va precisato che il FES è soggetto a un quadro giuridico specifico, ossia l'accordo di Cotonou. Vedi anche: - Approccio differenziato in funzione delle esigenze del paese, delle capacità, dei risultati nonché del potenziale impatto dell'UE nel quadro del DCI. Il processo di programmazione	

	è stato semplificato per consentire maggiore coerenza dell'azione esterna dell'UE, un migliore coordinamento con gli Stati membri e una più incisiva efficacia degli aiuti (es. allineamento ai piani di sviluppo del paese beneficiario). - Lo strumento ENI prevede inoltre una semplificazione del processo di programmazione attraverso un nuovo documento di programmazione. - Anche le procedure decisionali per la programmazione e l'adozione delle decisioni di finanziamento (programmi d'azione e misure) sono state semplificate con l'introduzione di norme flessibili in caso di modifiche non sostanziali dei documenti, situazioni di crisi e di introduzione di nuove soglie per la cosiddetta "procedura di comitato", ecc. - Chiarificazione della natura politica dei documenti di programmazione.	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	Le norme relative all'ammissibilità dei costi si basano interamente sul regolamento finanziario. L'articolo 5 del regolamento orizzontale conferma espressamente questo punto in materia di imposizione: “Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi partner al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario”.	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento orizzontale (COM (2011) 842 definitivo) prevede che, nel caso delle sovvenzioni, sia preso in considerazione come metodo di finanziamento il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. “Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e	

	tabelle di costi unitari” .	
Controlli proporzionati	- Il regolamento di esecuzione comune prevede nuove procedure decisionali armonizzate, semplificate e flessibili comuni per i quattro strumenti geografici (IPA, ENI, DCI⁶ e PI) e per i tre strumenti tematici (IFS, EIDHR e INSC). Le decisioni di finanziamento saranno adottate più rapidamente e l'erogazione degli aiuti dell'UE ne sarà accelerata. Le disposizioni di attuazione sono state notevolmente semplificate. Il regolamento prevede inoltre il ricorso a strumenti finanziari innovativi, tra cui la combinazione di sovvenzioni e prestiti. - Per ridurre al massimo l'onere amministrativo a carico delle parti interessate e garantire al contempo sufficiente controllo, la scelta delle tipologie di finanziamento e dei metodi di attuazione sarà fatta in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento orizzontale menzionato sopra.	
E-governance	- Nonostante gli atti di base non facciano alcun riferimento all'e-governance, gli strumenti attuali, in particolare PADOR, saranno ulteriormente sviluppati, tenendo conto del contesto delle relazioni esterne (attuazione in 150 paesi) e delle prospettive di sviluppo dell'e-governance.	

⁶ Va precisato che il DCI contiene sia programmi geografici che tematici nonché un programma panafricano.

SETTORE: AFFARI INTERNI

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>Proposte della Commissione per settore⁷</i>	<i>Testo definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi	I programmi di spesa nel settore degli affari interni sono ridotti a due: un Fondo Asilo e migrazione (AMF) e un Fondo Sicurezza interna (ISF). Tale riduzione faciliterà un approccio integrato alla spesa nel settore della migrazione e della sicurezza, rendendo più agevole il finanziamento di azioni che al momento rientrano in un'area di sovrapposizione tra più strumenti finanziari. I due fondi sostituiranno i sei attuali programmi di spesa: i quattro strumenti del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, ossia il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Fondo europeo per i rimpatri, e i due programmi specifici del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, ossia ISEC (“Prevenzione e lotta contro la criminalità”) e CIPS (“Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” e di altri rischi per la sicurezza).	
Quadro settoriale	La Commissione propone di istituire un quadro unico per l'attuazione del finanziamento	

⁷ **Comunicazione** della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: “Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020 (COM(2011) 749 definitivo)

HI: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011) 752 definitivo)

AMF: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011) 751 definitivo)

ISF-1: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011) 753 definitivo)

ISF-2: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo)

unico	nel settore degli affari interni nell'ambito dei due fondi. A tal fine, un regolamento orizzontale (HI) stabilisce le regole di programmazione, gestione e controllo, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, chiusura dei programmi, rendicontazione e valutazione. Esso mira a garantire un approccio comune all'attuazione dei due fondi e un trattamento uniforme dei beneficiari riguardo all'intero sostegno dell'Unione nel settore degli affari interni.	
Sinergie/Integrazione	L'attuale combinazione di una strategia pluriennale con programmi annuali sarà sostituita da una sola programmazione pluriennale. In tal modo il numero di programmi sarà sensibilmente ridotto. Ogni Stato membro sarà tenuto ad approntare un unico programma pluriennale nazionale per ciascun fondo (articolo 14 HI, articolo 20 AMF, articolo 6, paragrafo 1, ISF-1 e articolo 9, paragrafo 1, ISF-2), riunendo così le attività di vari settori strategici e contribuendo a una politica migratoria integrata e a una strategia generale per la sicurezza interna. Ciò faciliterà il finanziamento di attività che sono necessariamente congruenti fra loro e che occorre realizzare congiuntamente per rafforzare l'efficacia e le sinergie (ad esempio, determinate attività ai valichi di frontiera condotte dalle guardie di frontiera e dalle autorità di contrasto, oppure lo sviluppo della capacità di accogliere, alloggiare e integrare i cittadini di paesi terzi e, se del caso, di facilitarne il rimpatrio).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori (gestione concorrente)	Gestione concorrente - All'inizio del quadro finanziario pluriennale si terrà un unico dialogo strategico generale con ciascuno Stato membro (articolo 13 HI) sull'uso dei fondi. Esso servirà a determinare il modo in cui il programma di ogni Stato membro contribuirà a realizzare gli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia usando i fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione, tenuto conto delle necessità nazionali e dell'esigenza di rispettare l'acquis dell'Unione (definizione del "valore aggiunto dell'Unione" dei finanziamenti dell'Unione spesi dagli Stati membri). - I programmi si concentreranno su un numero limitato di obiettivi e i progressi saranno	

	misurati sulla base di indicatori (articolo 3, paragrafo 2, AMF, articolo 3, paragrafo 2, ISF-1 e articolo 3, paragrafo 2, ISF-2). Il quadro di monitoraggio e valutazione dei fondi (articolo 50 HI) userà ampi indicatori connessi alla politica, quali lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi, il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi, la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nel trovare risposte ai problemi migratori e di sicurezza interna (articolo 53, paragrafo 2, HI). Gestione centralizzata - I finanziamenti saranno destinati ad attività incentrate sulle politiche, da gestire con modalità sia dirette che indirette (articoli 7 e 9 HI, articolo 21 AMF, articolo 7 ISF-1 e articolo 13 ISF-2). Tali attività comprendono le azioni dell'Unione (studi, interventi transnazionali, azioni particolarmente innovative e la maggior parte degli interventi in paesi terzi e relativi a tali paesi: dimensione esterna), l'assistenza emergenziale (articoli 7, 8 e 9 HI, articolo 22 AMF, articolo 9 ISF-1 e articolo 14 ISF-2), le reti quali la rete europea sulle migrazioni (articolo 23 AMF) e lo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione dei cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne dell'Unione (articolo 15 ISF-2). - I finanziamenti saranno usati in modo più strategico e saranno attuati non solo tramite inviti a presentare proposte, ma anche attraverso accordi di partenariato e accordi quadro con le principali parti interessate strategiche, quali gli attori non statali dotati di competenze specifiche e adeguate nel settore degli affari interni, alcune organizzazioni internazionali (ad esempio l'OIM e l'UNHCR) e la Croce rossa, oppure assegnando specifici compiti operativi ad agenzie dell'Unione esistenti, a seconda delle loro competenze (articolo 7, paragrafo 4, HI).	
Procedure decisionali flessibili	Gestione concorrente	
	- La programmazione pluriennale ridurrà sensibilmente il numero di programmi nazionali: questi saranno al massimo 26 per il AMF e 27 per il ISF (1+2) (escludendo gli Stati	

	associati a Schengen) per l'intero periodo di sette anni, rispetto agli oltre 100 programmi all'anno nell'attuale quadro. - I nuovi meccanismi di erogazione saranno coerenti con quelli di altri fondi dell'Unione in gestione concorrente, permettendo così di razionalizzare le procedure amministrative degli Stati membri. - Si ricorre agli atti delegati per completare o modificare elementi non fondamentali, in modo da adattare facilmente l'attuazione all'evoluzione delle circostanze (ad esempio, per rivedere azioni specifiche di programmi nazionali nel quadro della revisione intermedia (articolo 16 AMF, articolo 8 ISF-2) o adattare le priorità dei programmi nazionali (articolo 17 AMF, articolo 6 ISF-1). Gestione centralizzata - Gli stanziamenti disponibili saranno considerati come una dotazione globale, garantendo la flessibilità finanziaria necessaria per concentrarsi, nel corso di ciascun esercizio, sui vari problemi cui l'Unione è confrontata nel settore della migrazione e della sicurezza, in funzione delle necessità strategiche del momento (articolo 7, paragrafo 1, HI). - Uno speciale meccanismo di pronto intervento consentirà all'Unione di rispondere in modo rapido ed efficace in caso di eventi imprevisibili o di emergenze (articoli da 7 a 9 HI, articolo 22 AMF, articolo 9 ISF-1 e articolo 14 ISF-2).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	Nel settore degli affari interni, l'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati membri sarà determinata sulla base delle regole nazionali, fatte salve poche norme comuni (articoli da 17 a 19 HI). Ciò semplifica notevolmente la gestione dei progetti a livello dei beneficiari rispetto alla situazione attuale nel quadro dei quattro fondi, in cui l'ammissibilità delle spese è determinata in base alle norme dell'Unione. I principi sono pienamente in linea con quelli del regolamento sui fondi del QSC, il che snellisce le procedure e riduce l'onere amministrativo.	

Metodi semplificati per il calcolo dei costi	Gestione concorrente: - Conformemente alle disposizioni della proposta di regolamento sui fondi ricompresi nel quadro strategico comune, è ammesso l'uso di forme di sovvenzione semplificate, quali i finanziamenti facilitati sotto forma di somme forfettarie e altre sovvenzioni fondate sui risultati (articolo 18 HI). In particolare, le sovvenzioni per le quali il sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione non supera i 50 000 EUR sono concesse nella forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari (articolo 18, paragrafo 7, HI). Gestione centralizzata⁸: - Ove appropriato saranno utilizzate le possibilità offerte dal regolamento finanziario (rivisto) riguardo ai metodi semplificati per il calcolo dei costi.	
Controlli proporzionati (gestione concorrente)	Per quanto riguarda i programmi nazionali, il controllo dei beneficiari sarà semplificato grazie al maggior ricorso alle somme forfettarie, ai costi unitari e ai tassi forfettari. - Ci sarà un unico prefinanziamento (4%) (articolo 33 HI) e, per ciascun fondo, ogni anno, una sola possibilità di chiedere i pagamenti (articoli 35 e 39 HI). In tal modo la situazione è sensibilmente semplificata rispetto al quadro attuale per i quattro fondi in gestione concorrente, che prevede, per ogni programma annuale, un primo prefinanziamento del 50% e la richiesta del pagamento del saldo alla chiusura, nove mesi dopo la fine del periodo di ammissibilità, con possibilità di chiedere un secondo prefinanziamento (40%) prima di tale data. Il contenuto della richiesta di pagamento sarà semplificato e comprenderà tutti i pagamenti effettuati dall'autorità responsabile: in tal modo non ci sarà più motivo di aspettare il pagamento finale dell'ultimo progetto per poter dichiarare i pagamenti riguardanti altri progetti (articolo 39 HI). - L'accreditamento dell'autorità responsabile sarà di competenza degli Stati membri e sarà	

⁸ Nell'ambito dei futuri fondi, circa il 30% dei finanziamenti sarà attuato in gestione centralizzata e circa il 70% in gestione concorrente.

	indipendente dalla negoziazione dei programmi nazionali (articolo 24 HI). - I beneficiari saranno controllati sul posto nell'ambito dei controlli di primo livello ad opera dell'autorità responsabile (articolo 25 HI). L'autorità di audit si concentrerà maggiormente sugli audit dei sistemi di gestione e di controllo instaurati dall'autorità responsabile (articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e articolo 27 HI) e li integrerà, se lo ritiene necessario, con verifiche di convalida delle operazioni.	
E-governance	Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardanti i programmi nazionali si svolgeranno utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione (che sostituirà l'SFC 2007) (articolo 22, paragrafo 5, HI).	

7. Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza

SETTORE: GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>Proposte della Commissione per settore⁹</i>	<i>Testo definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi	- Tre programmi ("Giustizia civile", "Giustizia penale" e "Prevenzione e informazione in materia di droga") sono fusi in un unico programma (considerando 6 Giustizia). - Tre programmi ("Diritti fondamentali e cittadinanza", "Daphne III" e le sezioni "parità fra uomini e donne" e "diversità e lotta contro la discriminazione" del programma "Progress") sono fusi in un unico programma (considerando 12 Diritti e cittadinanza).	
Quadro settoriale unico	Le disposizioni delle due proposte sono molto simili, in modo da disporre di un corpus di norme identiche che disciplinano i finanziamenti nel settore della giustizia.	
Sinergie/Integrazione	- La fusione dei programmi attuali permetterà di ottimizzare le sinergie tra tutti i settori interessati. Le questioni trasversali, quali la giustizia elettronica o la formazione giudiziaria, saranno trattate in modo più efficace. Saranno ricercate coerenza, complementarità e sinergie con altri strumenti dell'Unione: Il programma "Giustizia" presenta sinergie con programmi quali il programma "Diritti e cittadinanza", lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, il programma "Salute per la crescita", il programma "Erasmus per tutti", il programma quadro "Orizzonte 2020" e lo	

⁹ **Programma "Giustizia"**: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 759 definitivo)
Programma "Diritti e cittadinanza": proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 758 definitivo)
Cittadini: proposta di regolamento del Consiglio istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" (COM(2011) 884 definitivo)

	strumento di assistenza preadesione (articolo 11). Il programma "Diritti e cittadinanza" presenta sinergie con programmi quali "Giustizia" e "L'Europa per i cittadini", e con programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC) (articolo 10). Vi sono importanti sinergie tra i progetti nell'ambito del programma "L'Europa per i cittadini" e altri programmi dell'Unione, in particolare nei settori dell'occupazione, degli affari sociali, dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, della gioventù e della cultura, della giustizia, della parità tra uomini e donne e della non discriminazione, e della politica regionale (articolo 11 Cittadini). - I programmi contribuiranno allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, di conseguenza, al successo della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	Le proposte relative ai programmi "Giustizia" e "Diritti e cittadinanza" fissano un numero ridotto di obiettivi specifici e di indicatori (articolo 4) che serviranno per misurare il conseguimento di tali obiettivi nel corso del programma. Elencano inoltre i settori d'intervento al fine di garantire che i finanziamenti si concentrino in settori in cui il finanziamento dell'Unione apporta un valore aggiunto rispetto al finanziamento isolato di uno Stato membro (articolo 6 Giustizia, articolo 5 Diritti e cittadinanza). La proposta relativa al programma "L'Europa per i cittadini" definisce obiettivi specifici chiari e facili da monitorare, indicatori, traguardi, parametri e risultati da raggiungere. Obiettivo di tale programma è sensibilizzare alla memoria, alla storia e all'identità dell'Unione, e incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione (articolo 2 Cittadini). Il programma avrà così un orientamento chiaro che ridurrà le sovrapposizioni e ne aumenterà l'efficacia.	

Procedure decisionali flessibili	Solo i programmi di lavoro, in quanto adottati con atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Le decisioni di aggiudicazione non sono soggette a tale procedura, il che consente di ridurre i tempi di concessione delle sovvenzioni (articolo 9 Giustizia, articolo 8 Diritti e cittadinanza, articolo 8 Cittadini).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Le sovvenzioni sono attuate nel pieno rispetto del regolamento finanziario. Le proposte non fissano norme di ammissibilità specifiche o derogatorie. - Un riferimento generale al regolamento finanziario è integrato da una definizione esaustiva e dettagliata delle azioni ammissibili nell'ambito delle varie componenti del programma (articolo 3 Cittadini).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- Possono essere utilizzati tutti i metodi semplificati per il calcolo dei costi ammessi dal regolamento finanziario.	
Controlli proporzionati	- La riduzione del numero di programmi favorirà l'armonizzazione delle norme. In combinazione con le misure di semplificazione, ciò permetterà di ridurre il rischio di errori. I controlli messi in atto si baseranno su vari elementi (controlli ex ante, controlli ex-post fondati su una "strategia di individuazione", comitato speciale per gli appalti oltre una certa soglia) e saranno proporzionati al rischio (allegato, punto 2.2.2, delle proposte "Giustizia" e "Diritti e cittadinanza"). Il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari, applicazioni informatiche ed efficienti controlli sul posto, effettuati raggruppando le visite presso organizzazioni della stessa regione, ridurrà gli oneri amministrativi e consentirà notevoli diminuzioni dei costi (sezione 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa Cittadini). Procedure più leggere per le sovvenzioni di minore entità (sezione 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa Cittadini).	
E-governance	La DG Giustizia e la DG Affari interni usano il sistema di gestione elettronica delle sovvenzioni Priamos, che consente di presentare le domande online e di effettuare le valutazioni online. Questo sistema è destinato a lungo termine a canalizzare le	

	comunicazioni tra i beneficiari e la Commissione.	
--	---	--

SETTORE: AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹⁰</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi	Un programma unico – LIFE articolato in due sottoprogrammi distinti: uno per l'ambiente e uno per l'azione per il clima, con un accento particolare sui progetti integrati.	
Quadro settoriale unico	- Un insieme unico di regole che si applicano al finanziamento di tutte le azioni avviate dai partecipanti nell'ambito di LIFE. - La proposta di regolamento contiene disposizioni semplificate nei settori dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, offrendo in tal modo ai potenziali beneficiari un quadro coerente e semplificato per richiedere un finanziamento.	
Sinergie/ Integrazione	- Il programma LIFE risponde direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020 e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile di Europa 2020 (articolo 3, paragrafo 1). - LIFE integra l'attuazione di altri programmi e strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte 2020, le azioni esterne dell'Unione, il meccanismo per collegare l'Europa ecc. Particolare attenzione è prestata ad un adeguato coordinamento anche per evitare sovrapposizioni con altri strumenti e programmi dell'UE. - Le sinergie e la complementarità dovrebbero emergere in particolare per quanto riguarda la nuova tipologia di progetti integrati (articolo 8 e articolo 19, paragrafo 3, del programma	

¹⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma di azione in materia di ambiente e di clima (LIFE) (COM(2011) 874 definitivo).

	LIFE) che associano i vantaggi legati a una gestione semplificata e a un approccio integrato e dovrebbero raggiungere la loro velocità di crociera nella seconda metà del prossimo quadro finanziario pluriennale. - Ove possibile sono promosse anche le sinergie interne tra i diversi obiettivi del programma. (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento LIFE) - In generale, le azioni per l'ambiente e per il clima sono considerate parti integranti di tutti i principali strumenti e interventi (integrazione). Tuttavia, uno strumento specifico come LIFE, rafforzerà la coerenza e il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione. Catalizzerà e promuoverà l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e nelle pratiche del settore pubblico e privato (articolo 3, lettera b, del regolamento LIFE).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Il nuovo regolamento introdurrà temi prioritari nel programma di lavoro al fine di incentivare progetti maggiormente allineati alle priorità dell'UE. - Le attività ammissibili sono state definite più chiaramente e sono state escluse le potenziali sovrapposizioni con i programmi di ricerca e di ecoinnovazione e i programmi di azione esterna. - L'obiettivo generale di LIFE è incoraggiare e diffondere le migliori pratiche (articolo 2), ma negli articoli da 9 a 16 sono individuati obiettivi operativi più specifici per ciascun settore prioritario, mentre gli indicatori associati sono ripresi all'articolo 3. Gli indicatori sono generalmente incentrati sulla misurazione degli sviluppi e delle repliche adeguati dei progetti, anche se per la biodiversità un chiaro nesso è stabilito tra LIFE e l'attuazione della direttiva "Habitat" e della rete Natura 2000.	
Procedure decisionali flessibili	- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare gli indicatori di prestazione che misurano il conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 3, paragrafo 2, e articolo 30 del regolamento LIFE) nonché per specificare le condizioni di applicazione di alcuni criteri in linea con i rispettivi settori definiti nei programmi di lavoro	

	pluriennali (articolo 19, paragrafo 1, e articolo 30 del regolamento LIFE). - Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato, a differenza della procedura di selezione, determinando una riduzione del tempo necessario per la concessione delle sovvenzioni (articolo 24). - L'introduzione di programmi di lavoro pluriennali di almeno due anni garantirà una certa stabilità per i potenziali candidati che potranno preparare proposte adeguate secondo le priorità e gli obiettivi fissati, pur garantendo la flessibilità necessaria per adeguare le priorità dei programmi alle esigenze future. - La Commissione è assistita dal comitato unico per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima (articolo 29).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	Le regole di finanziamento sono semplificate: (i) I tipi di progetti da finanziare sono chiaramente definiti, creando così un quadro legislativo completo a vantaggio dei potenziali beneficiari (articolo 2 e articolo 18 del regolamento LIFE). (ii) Le regole del regolamento finanziario sono applicabili nei limiti delle regole speciali in materia di IVA e di acquisti di terreni a fini di conservazione (articolo 20, paragrafo 2, del regolamento LIFE).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- L'uso di forme semplificate di sovvenzioni (importi forfettari, tassi fissi ecc.) è autorizzato mediante un riferimento generale al regolamento finanziario (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento LIFE). - I tassi di cofinanziamento sono aumentati fino a un massimo del 70% (80% in casi specifici) per compensare i costi non ammissibili (articolo 20 del regolamento LIFE).	
Controlli proporzionati	- Il programma LIFE integra le misure di semplificazione suggerite nella proposta della Commissione di revisione del regolamento finanziario, in particolare il ricorso a importi	

	forfettari, tariffe forfettarie e costi unitari (COM(2011) 874, articolo 17, paragrafo 2). - Per il programma LIFE, al fine di ridurre gli oneri che gravano sui beneficiari, è prevista una strategia in due fasi per selezionare progetti integrati, ma anche un maggiore ricorso a importi forfettari e tassi forfettari, e l'inammissibilità di taluni costi, con un corrispondente aumento compensatorio dei tassi di cofinanziamento. Ciò comporterà una riduzione del rischio di errori e una semplificazione delle relazioni e dei controlli. I controlli saranno imperniati su controlli ex ante durante la selezione dei progetti, monitoraggio preventivo e investigativo, controlli in loco nel corso della realizzazione dei progetti e controlli correttivi, ricorrendo anche a certificati di audit esterni rilasciati per il pagamento finale. Saranno realizzati anche controlli ex post delle sovvenzioni e "controlli documentali" (cfr. sezione 2.2.2 della scheda finanziaria allegata alla proposta).	
E-governance	Un miglioramento costante dei sistemi IT per accelerare e agevolare la trasmissione elettronica delle domande.	

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE

<i>TIPO DI AZIONE/MISURA</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹¹</i>	TESTO DEFINITIVO
Riduzione del numero di programmi	Le due decisioni del Consiglio attualmente in vigore relative al meccanismo di protezione civile e allo Strumento finanziario per la protezione civile sono integrate in un unico atto, che disciplina sia il funzionamento del meccanismo sia il finanziamento delle sue attività (articolo 1 Protezione civile).	
Quadro settoriale unico	Le azioni svolte nell'ambito del meccanismo sono soggette a un unico corpus di norme di finanziamento, tratte dal regolamento finanziario (articolo 25 Protezione civile).	
Sinergie/integrazione	Esempi di sinergie - Si è provveduto in particolare a garantire la coerenza e uno stretto coordinamento, evitando il doppio finanziamento, tra protezione civile e aiuti umanitari e ad assicurare la coerenza con le azioni svolte nell'ambito di altre politiche o strumenti dell'Unione, soprattutto in materia di: giustizia, libertà e sicurezza, comprese l'assistenza consolare e la protezione delle infrastrutture critiche; ambiente, in particolare per quanto riguarda la gestione delle inondazioni e il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; adattamento ai cambiamenti climatici; salute; inquinamento marino; azione esterna e sviluppo (articolo 26 Protezione civile). - Si tiene conto anche della dimensione esterna delle operazioni di protezione civile; nelle operazioni condotte al di fuori dell'Unione viene promossa la coerenza nel lavoro di protezione civile internazionale (articolo 16 Protezione civile).	

¹¹ Protezione civile: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011) 934)

	- Nel pianificare le operazioni di risposta oltre i confini dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e garantiscono le sinergie tra l'assistenza in natura e il finanziamento di aiuti umanitari forniti dall'Unione e dagli Stati membri (articolo 10 Protezione civile).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Uno dei cambiamenti è l'allineamento dell'oggetto del meccanismo con il nuovo articolo 196 del trattato che auspica un approccio integrato alla gestione delle catastrofi. - L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici e gli indicatori per misurare i progressi sono chiaramente definiti al fine di orientare le attività e di massimizzare il valore aggiunto europeo (articoli 1 e 3 Protezione civile). - Il meccanismo ha tre obiettivi specifici, incentrati direttamente sui settori di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. La complessità del meccanismo viene così ridotta, con un conseguente minor rischio di sovrapposizioni e un'efficacia e un'efficienza maggiori. - A sostegno dei progressi nel meccanismo gli obiettivi specifici sono misurati mediante indicatori relativi all'attuazione del quadro per la prevenzione delle catastrofi, l'entità delle capacità di risposta disponibili per gli interventi di emergenza, e la rapidità e il coordinamento degli interventi nell'ambito del meccanismo (articolo 3 sugli obiettivi specifici).	
Procedure decisionali flessibili	- Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, non sarà necessario includere le operazioni connesse alla risposta emergenziale nei programmi di lavoro annuali soggetti alla procedura di comitato (articolo 25 Protezione civile). - La Commissione può definire, mediante atti di esecuzione, modalità relative allo sviluppo, alla gestione, al mantenimento delle capacità e per mettere dette capacità a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il meccanismo (articoli 12 e 30 Protezione civile).	

Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Le attuali procedure per la messa in comune e il cofinanziamento del trasporto dell'assistenza vengono semplificate, ad esempio evitando un rimborso sistematico del 50% e nominando uno Stato guida per le operazioni di trasporto che vedono coinvolti diversi Stati membri, il che permette di alleggerire notevolmente l'onere amministrativo che grava sulla Commissione e gli Stati membri (articolo 23 Protezione civile). - Sono inoltre contemplate norme semplificate per l'attivazione del meccanismo in caso di emergenze nei paesi terzi (articolo 16 Protezione civile). - La semplificazione deriva dall'allineamento al regolamento finanziario e da azioni ammissibili chiaramente definite (capo V Protezione civile).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	Possono essere applicate nuove possibilità di ricorso a importi forfettari, costi unitari e a tariffe forfettarie previste dal regolamento finanziario. In particolare, il finanziamento di un dispositivo europeo di risposta emergenziale assume la forma di costi unitari determinati per tipo di mezzo (articolo 21 Protezione civile).	
Controlli proporzionati	La possibilità di utilizzare costi unitari consentirà inoltre di semplificare la rendicontazione e i controlli.	
E-governance		

SETTORE: ISTRUZIONE E CULTURA

<i>TIPO DI AZIONE / MISURA</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹²</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi	- Tutte le azioni in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020 sono disciplinate da un unico programma, "Erasmus per tutti", che riunisce il programma di apprendimento permanente, il programma "Gioventù in azione" e gli strumenti di cooperazione internazionale dell'Unione nel settore dell'istruzione superiore (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati) (articolo 1 del regolamento "Erasmus per tutti"). - Gli atti legislativi attualmente vigenti, con i quali sono stati istituiti i programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura, vengono fusi in un unico atto, dando così vita a un quadro unico ai fini della loro attuazione (articolo 1 del regolamento "Europa creativa").	
Quadro settoriale unico	- Alle azioni previste dal regolamento "Erasmus per tutti" si applicano un'unica serie di norme di finanziamento tratte dal regolamento finanziario (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento "Erasmus per tutti") e gli stessi metodi di esecuzione (gestione diretta o gestione indiretta tramite le agenzie nazionali) (articolo 20 del regolamento "Erasmus per tutti"), con la conseguente realizzazione di economie di scala e la semplificazione del lavoro dei beneficiari e degli organismi di gestione. - "Erasmus per tutti" è incentrato su tre tipi di azioni fondamentali, tra loro complementari e sinergiche, che determinano una riduzione del numero di attività finanziate con i programmi del periodo di programmazione 2007-2013 da 75 a 11 (4 attività di mobilità, 4 attività di cooperazione e 3 attività di sostegno alle riforme politiche (articolo 6 del regolamento "Erasmus per tutti").	

¹²

Erasmus per tutti: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788).

Europa creativa: proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011) 785).

	- Alle azioni finanziate da "Europa creativa" si applica un'unica serie di norme di finanziamento tratte dal regolamento finanziario (articolo 19 del regolamento "Europa creativa"). - Le reti attualmente esistenti nell'ambito dei programmi MEDIA e Cultura sono fuse in una rete dei desk Europa creativa, così da realizzare economie di scala e una maggiore trasparenza per il pubblico grazie a un punto di accesso unico a livello di UE e garantire un servizio di migliore qualità (articolo 8, lettera f), del regolamento "Europa creativa").	
Sinergie/Integrazione	Esempi di sinergie - "Erasmus per tutti" promuoverà la cooperazione internazionale e il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi (articolo 1, paragrafo 4, del regolamento "Erasmus per tutti"). - Sarà garantita la complementarità con altre fonti di finanziamento dell'Unione (articolo 19 del regolamento "Erasmus per tutti", articolo 13 del regolamento "Europa creativa"), in particolare con i fondi strutturali e con i programmi di ricerca e innovazione.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	Vengono individuati obiettivi specifici, indicatori, traguardi, tappe fondamentali e risultati chiari e risultati semplici da monitorare (articoli 5 e 11 del regolamento "Erasmus per tutti" e articoli 3, 4, 5, 7, 9 e 11 del regolamento "Europa creativa"). "Erasmus per tutti" contribuisce direttamente alla strategia Europa 2000 e alle sue iniziative faro, in particolare "Youth on the Move" e l'"Agenda per nuove competenze e per l'occupazione". Le disposizioni di esecuzione di "Erasmus per tutti" rafforzeranno lo stanziamento dei finanziamenti in base a criteri di prestazione e il valore aggiunto europeo secondo criteri qualitativi e, per quanto possibile, quantitativi (articolo 13 del regolamento "Erasmus per tutti"). - Gli investimenti nei settori culturali e creativi sono fondamentali per la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, che costituiscono una priorità della strategia Europa 2020 (articolo 4 del regolamento "Europa creativa"). Una definizione chiara degli obiettivi generali e specifici è stata essenziale per ridurre la complessità dei programmi precedenti e imprimere una direzione chiara alle attività con grandi benefici in termini di semplificazione.	

Procedure decisionali flessibili	- Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Non lo sono invece le decisioni di assegnazione delle sovvenzioni, con conseguente accorciamento dei relativi tempi (articolo 29 del regolamento "Erasmus per tutti" e articolo 17 del regolamento "Europa creativa"). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per la modifica dei criteri utilizzati per valutare la prestazione sulla base della quale avviene l'assegnazione tra gli Stati membri dei fondi a favore della mobilità individuale ai fini di apprendimento (articolo 13, paragrafo 7, del regolamento "Erasmus per tutti").	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Le norme sull'ammissibilità dei costi sono allineate alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento "Erasmus per tutti" e articolo 19, paragrafo 4, del regolamento "Europa creativa"). - Viene chiarito il regime fiscale delle sovvenzioni concesse a norma del regolamento "Erasmus per tutti" (articolo 14, paragrafo 5, del regolamento "Erasmus per tutti"). - Rispetto al programma nel campo dell'apprendimento permanente (PAP) sono chiariti i concetti di beneficiario di sovvenzione e di organismo delegato. - Sono soppresse le specifici procedure di aggiudicazione degli appalti imposte ai beneficiari dal programma per l'apprendimento permanente¹³. - Il riferimento d'ordine generale al regolamento finanziario è integrato da una definizione esauriente e dettagliata delle azioni ammissibili nell'ambito delle diverse sezioni dei programmi (articoli da 7 a 10 e articolo 12 del regolamento "Erasmus per tutti", articoli 10 e 12 del regolamento "Europa creativa").	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- Il regolamento "Erasmus per tutti" consentirà un più ampio ricorso alle somme forfettarie, ai costi unitari e alle sovvenzioni a tasso forfettario conformemente al regolamento finanziario riveduto. Per le azioni di mobilità si farà ampio ricorso a modelli che si sono rivelati validi, come le sovvenzioni a tasso forfettario per la mobilità degli studenti Erasmus.	

¹³

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

	- È soppresso il tetto stabilito dal PAP per le sovvenzioni a tasso forfettario e le tabelle di costi unitari. - Il ricorso a forme semplificate di sovvenzioni (somme forfettarie, sovvenzioni a tasso forfettario, ecc.) è autorizzato mediante un riferimento generale al regolamento finanziario (articolo 19, paragrafo 4, del regolamento "Europa creativa").	
Controlli proporzionati	- Per quanto concerne le sovvenzioni "Erasmus per tutti", gli enti pubblici, le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni non sono soggetti alla verifica dei criteri di selezione al momento della presentazione delle domande (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento "Erasmus per tutti"). - Dalla generalizzazione delle forme semplificate di sovvenzione deriverà che le relazioni e il controllo saranno incentrati sulla realizzazione dell'attività finanziata e sui risultati ottenuti piuttosto che sull'ammissibilità dei costi sostenuti, con conseguente riduzione del carico di lavoro e della possibilità di errore sia per i partecipanti al programma che per gli organismi di gestione. Le agenzie nazionali non saranno più responsabili della gestione della mobilità individuale e si ridurrà così il carico di lavoro amministrativo che grava sugli intermediari e sui beneficiari. L'onere concreto dei controlli sui beneficiari dovrebbe diminuire rispetto ad oggi, dato che il previsto minore rischio di non conformità deriverà in parte dalle ulteriori semplificazioni e dalla migliore qualità delle informazioni di supporto fornite ai beneficiari (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa dei regolamenti "Erasmus per tutti" ed "Europa creativa"). - Gli obblighi di relazione saranno proporzionali all'entità della sovvenzione, alla durata e alla complessità dell'azione sostenuta (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa del regolamento "Erasmus per tutti"). - Abolizione degli obblighi di registrazione dei tempi di lavoro per il personale che lavora al 100% al progetto dell'Unione (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa del regolamento "Erasmus per tutti"). - I controlli sul posto potranno essere limitati ad aspetti specifici, per esempio ai casi con un'elevata	

	partecipazione delle imprese, agli organismi con più limitata capacità finanziaria o ai gruppi informali (in particolare nel settore della gioventù), e basarsi sui rischi individuati in seguito all'estrazione dei dati (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa del regolamento "Erasmus per tutti"). - Per motivi di efficienza e di efficacia in termini di costi, la dichiarazione annuale di affidabilità degli Stati membri è sostituita da una dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e da un parere di audit indipendente, in considerazione dei requisiti fissati dal nuovo regolamento finanziario per le agenzie nazionali (articolo 57, paragrafo 5, della proposta sul regolamento finanziario). - I controlli si baseranno sul principio dell'audit unico: ogni Stato membro, tramite l'autorità nazionale designata, provvederà al controllo e alla supervisione a livello nazionale delle attività relative al programma; l'agenzia nazionale sarà responsabile del controllo nei confronti dei beneficiari del programma, mentre la Commissione, per evitare sovrapposizioni, verificherà e coordinerà il sistema di controllo e fisserà i requisiti minimi. I controlli saranno per lo più basati sul rischio (articolo 25 del regolamento "Erasmus per tutti"). - La Commissione specificherà gli obblighi in materia di controlli e fornirà alle agenzie nazionali strumenti di controllo, come le liste di controllo, per garantire che le stesse norme valgano in tutti i paesi per le stesse azioni di controllo e che l'onere dei controlli sia ridotto al minimo (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa del regolamento "Erasmus per tutti").	
E-governance	I nuovi programmi EAC continueranno a prevedere forme di e-governance.	

SETTORE: RICERCA E INNOVAZIONE

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>Proposte della Commissione per settore¹⁴</i>	<i>Testo definitivo</i>
Riduzione del numero di programmi	Tutti gli strumenti di finanziamento esistenti nell'Unione a favore della ricerca e dell'innovazione, compreso il programma quadro di ricerca, le attività connesse all'innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione nonché l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), sono raggruppati in un unico programma quadro (Orizzonte 2020) che integra le attività "dall'idea al mercato" (articoli 1 e 5 di "Orizzonte 2020"). - Il programma quadro in questione è attuato mediante un programma specifico (il 7° PQ comprende cinque diversi programmi specifici) che consente una maggiore flessibilità, aumenta la trasparenza e agevola l'attuazione di azioni trasversali (articolo 1 del programma specifico "Orizzonte 2020").	
Quadro settoriale unico	- Un unico insieme di norme si applica al finanziamento di tutte le azioni avviate dai partecipanti nell'ambito di Orizzonte 2020 (Euratom compreso), a prescindere dall'organismo (Commissione, agenzia, impresa comune, IET o altro) che concede l'assistenza finanziaria (articolo 1, paragrafo 1, del programma quadro di ricerca	

¹⁴

"Orizzonte 2020": Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), (COM(2011) 809 definitivo).

Programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020": Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), (COM(2011) 810 definitivo).

PS "Orizzonte 2020": Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), (COM(2011) 811 definitivo).

"Orizzonte 2020" Euratom Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che contribuisce al programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", (COM(2011) 812 definitivo).

	“Orizzonte 2020”). Questo insieme unico di norme soddisfa l’esigenza di flessibilità di organi specifici, in particolare i partenariati tra settore pubblico e privato (articolo 1, paragrafo 3, del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”, articolo 7 del programma Euratom).	
Sinergie/ Integrazione	- L’obiettivo specifico dell’azione per il clima e dell’efficienza delle risorse è da completare tramite gli altri obiettivi specifici di Orizzonte 2020 (articolo 25 di “Orizzonte 2020” e articoli 3 e 5, paragrafo 6, del programma specifico di “Orizzonte 2020”) in modo che almeno il 60% del bilancio complessivo di “Orizzonte 2020” sarebbe collegato allo sviluppo sostenibile e che le spese legate ai cambiamenti climatici supererebbero il 35%. - Si prevede che circa il 15% del bilancio combinato complessivo per tutte le sfide sociali e le tecnologie abilitanti e industriali nell’ambito di Orizzonte 2020 sarà destinato alle PMI (articolo 18 di “Orizzonte 2020”). Esempi di sinergie - L’attuazione di “Orizzonte 2020” integra altri programmi di finanziamento dell’Unione, compresi i Fondi strutturali (articolo 17 di “Orizzonte 2020”). - La promozione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato nell’ambito di Orizzonte 2020 dovrebbe facilitare la cooperazione con il settore privato e l’adeguamento alle esigenze dell’industria, come pure la complementarità con i programmi nazionali e regionali (articoli 19 e 20 di Orizzonte 2020). - La cooperazione internazionale nell’ambito di Orizzonte 2020 sarà trainata dalla complementarità con i programmi in materia di relazioni esterne e sviluppo, nonché con le iniziative degli Stati membri (articolo 21 di “Orizzonte 2020”).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- L’iniziativa “Orizzonte 2020” è uno dei pilastri fondamentali per la realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mediante	

	un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione (articolo 5 di "Orizzonte 2020"). Il programma specifico di Orizzonte 2020 si incentra su un numero ridotto di obiettivi specifici, in tre aree prioritarie, che non potrebbero essere efficacemente conseguiti dagli Stati membri da soli (rafforzare l'eccellenza della ricerca europea, potenziare la nostra leadership industriale in sei tecnologie abilitanti e industriali specifiche, in risposta diretta a sei grandi sfide sociali) (articolo 3 del programma specifico di "Orizzonte 2020"). - Infine, obiettivi chiari e altri strumenti di prestazione consentono una semplificazione delle procedure di attuazione e di controllo.	
Procedure decisionali flessibili	- Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Le decisioni di aggiudicazione non lo sono, consentendo in tal modo la riduzione dei tempi per l'ottenimento della sovvenzione. (articolo 5 del programma specifico di "Orizzonte 2020"). - La Commissione è autorizzata ad adeguare la ripartizione del bilancio al fine di rispondere a situazioni impreviste o a sviluppi e esigenze nuovi (articolo 6, paragrafo 3, di "Orizzonte 2020"). - Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le condizioni applicabili agli strumenti finanziari utilizzati per migliorare l'accesso al capitale di rischio ai fini degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, in modo da adeguarsi al contesto del mercato economico o da trarre vantaggio dai risultati di strumenti finanziari complementari (articolo 3, paragrafo 2, del programma specifico di "Orizzonte 2020").	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Regole di finanziamento basate su un modello semplificato di rimborso dei costi: (i) Ad ogni azione sarà applicato un tasso di rimborso unico dei costi ammissibili per tutte le attività e tutti i partecipanti, anziché tre aliquote diverse come accade nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ) (articolo 22, paragrafo 3, del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020").	

	(ii) I costi indiretti sono ammissibili al finanziamento sulla base di un tasso forfettario unico del 20% dei costi diretti ammissibili, (invece dei quattro metodi previsti nell'ambito del 7° PQ) (articolo 24 del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020"). - I criteri generali dell'ammissibilità dei costi sono allineati su quelli previsti nel regolamento finanziario, anche in materia di ammissibilità dell'IVA a carico di un partecipante (articolo 23, paragrafo 1, del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020"). - I costi dei soggetti collegati possono essere ammissibili senza che questi debbano aderire alla convenzione di sovvenzione, a condizione, tra l'altro, che questi soggetti rispettino i criteri di ammissibilità dei partecipanti (articolo 19, paragrafo 5, del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020"). - I proprietari delle PMI e altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio possono addebitare le spese di personale semplificate (tabelle di costi unitari) (articolo 26 del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020"). - Le prescrizioni in termini di registrazione delle ore prestate sono alleggerite. Per le persone assegnate esclusivamente all'azione, non è richiesta la registrazione (articolo 25 del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020"). - I costi degli appalti precommerciali sono adesso esplicitamente ammissibili (articolo 19, paragrafo 8, del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020").	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	L'uso di forme semplificate di sovvenzioni è autorizzato in linea con le possibilità offerte dal regolamento finanziario, facilitando il finanziamento sotto forma di importi forfettari e altre sovvenzioni basate sui risultati (articolo 21 del programma quadro di ricerca "Orizzonte 2020). - Le spese di personale dichiarate sulla base di costi unitari secondo le prassi consuete di contabilità analitica dei partecipanti sono accettate, fatte salve le condizioni minime stabilite per accoglierne la maggior parte (articolo 27, paragrafo 2, del programma quadro	

	di ricerca “Orizzonte 2020”). - Possibilità, ma non obbligo, per i partecipanti che dichiarano costi del personale sulla base di costi unitari determinati in conformità delle loro prassi consuete di contabilità analitica, di ottenere l’approvazione preventiva dei loro metodi contabili (articolo 29 del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”). - La Commissione può decidere di utilizzare forme di sovvenzioni calcolate su base statistica, ma anche per beneficiario e per progetto (articolo 27, paragrafo 1, del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”).	
Controlli proporzionati	- Il sistema di controllo è articolato in modo da tenere conto della riduzione dei rischi di errore risultante dalle misure di semplificazione nel settore delle sovvenzioni, in particolare mediante un’accezione più ampia delle pratiche contabili dei beneficiari, un maggiore ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi forfettari, nonché la promozione di nuovi strumenti quali premi e strumenti finanziari (articolo 23, paragrafo 1, di “Orizzonte 2020”). - La verifica sistematica della capacità finanziaria dei candidati è limitata ai coordinatori e solo quando la sovvenzione richiesta per l’azione supera 500 000 euro (articolo 14, paragrafo 5, del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”). - I certificati sui rendiconti finanziari sono richiesti soltanto quando le sovvenzioni dell’UE assumono la forma di rimborso di costi effettivi o tabelle di costi unitari (articolo 28 del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”). - Il Fondo di garanzia per i partecipanti è esteso a tutti i beneficiari di finanziamenti “Orizzonte 2020” concessi da organismi dell’Unione (articolo 32 del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”). - I controlli sono più mirati (articolo 23, paragrafo 3, di “Orizzonte 2020”): (i) La strategia di audit si basa su un unico campione rappresentativo delle spese per l’intero programma, accompagnato da un campione compilato sulla base di considerazioni	

	sui rischi. (ii) La governance delle attività di audit ex post permetterà di ridurre al minimo l'onere degli audit per i partecipanti. A titolo indicativo, la Commissione ritiene che al massimo 7% dei partecipanti a Orizzonte 2020 sarebbero oggetto di audit nel corso dell'intero periodo di programmazione.	
E-governance	Per “Orizzonte 2020”, è prevista la creazione di una piattaforma informatica unica di più agevole uso come sportello unico per i partecipanti: tutti gli scambi con i partecipanti possono essere convogliati mediante un sistema elettronico sicuro che sarà messo a punto dalla Commissione. Questo sistema può essere utilizzato in particolare per firmare convenzioni di sovvenzione e trasmettere relazioni (articolo 18 del programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020”).	

SETTORE: INDUSTRIA E IMPRENDITORIA

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹⁵</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi		
Sinergie/Integrazione	- Con l'attuazione del programma COSME si incoraggeranno le PMI ad adeguarsi ad un'economia a ridotte emissioni di carbonio, in grado di resistere ai cambiamenti climatici e a basso uso di energia e di risorse (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sul programma COSME). - Esempi di sinergie: l'attuazione del programma COSME integra altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i fondi strutturali (considerando 20 del regolamento sul programma COSME).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Strumenti di misurazione dei risultati e obiettivi generali ben definiti indicano l'importanza del programma COSME per il raggiungimento degli obiettivi strategici "Europa 2020" di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e ciò consente di concentrare le risorse su espresse priorità dell'UE (articoli 2 e 3 del regolamento sul programma COSME). - Sono stati individuati obiettivi specifici, indicatori, traguardi, tappe fondamentali e risultati chiari e semplici da monitorare, al fine di semplificare il quadro normativo e agevolare il più possibile l'accesso delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI, ai finanziamenti. Il programma COSME prevede l'adozione di circa 7 misure di semplificazione l'anno e fino a un massimo di 12 controlli dell'adeguatezza (<i>fitness checks</i>)	

¹⁵

COSME: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 – 2020) (COM(2011) 834 definitivo).

	della qualità e del valore aggiunto delle attività entro il 2017, con l'obiettivo di migliorare la regolamentazione e le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle del settore del turismo (allegato I del regolamento sul programma COSME). - È prevista anche la riduzione dei tempi necessari e della complessità della procedura per la costituzione di nuove imprese, portandola a 5 giorni lavorativi entro il 2017 (allegato I del regolamento sul programma COSME). - Una definizione chiara degli obiettivi contribuisce anche a ridurre le possibili sovrapposizioni con altri programmi dell'Unione, in particolare tra COSME e Orizzonte 2020, ma anche con il nuovo strumento di partenariato nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. - Infine, obiettivi ben precisati e altri strumenti di misurazione dei risultati consentono di semplificare le procedure di attuazione e di controllo.	
Procedure decisionali flessibili	- Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Non lo sono invece le decisioni di assegnazione delle sovvenzioni, con conseguente accorciamento dei relativi tempi (articolo 10 del regolamento sul programma COSME).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- I criteri generali sull'ammissibilità dei costi sono allineati a quelli del regolamento finanziario, anche per quanto riguarda l'ammissibilità dell'IVA assolta dai partecipanti (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul programma COSME). - La percentuale di rimborso e altri dettagli, quali i costi indiretti, saranno definiti nei programmi di lavoro annuali sulla base dei principi del regolamento finanziario.	
Controlli proporzionati	- La documentazione degli inviti a presentare proposte conterrà una guida dettagliata sulle norme di ammissibilità delle spese e sugli errori più frequenti in materia di costi del personale. I beneficiari saranno invitati a fornire, già al momento della presentazione della proposta, dettagli sufficienti sui costi previsti, consentendo quindi una verifica e un'individuazione ex ante di possibili errori o equivoci e, se del caso, una modifica	

	dell'attuazione o un adeguamento della convenzione di sovvenzione. Questo aumenterà in misura significativa la certezza giuridica per i beneficiari e ridurrà il rischio di errore. - A completamento della prevenzione ex ante degli errori saranno eseguiti controlli ex post per determinare il tasso medio di errore che permarrà nonostante la formazione, i controlli ex ante e le correzioni. La strategia di audit ex post delle spese sostenute nell'ambito del programma si fonderà sull'audit finanziario delle transazioni in base al campionamento per unità monetaria integrato da un campione determinato sulla base del rischio. La strategia di audit ex post riguardante la legittimità e la regolarità sarà integrata da una valutazione operativa rafforzata e dalla strategia antifrode.	
--	---	--

SETTORE: SALUTE E CONSUMATORI

<i>Tipo di azione / misura</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹⁶</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero dei programmi	- Il programma "Salute per la crescita" è il terzo programma pluriennale in tale settore. Come già nelle precedenti edizioni, in quest'unico atto giuridico sono riunite tutte le azioni volte a migliorare la salute dei cittadini dell'UE e a proteggerli dalle minacce sanitarie transfrontaliere. Inoltre il nuovo programma incoraggerà l'innovazione in ambito sanitario e contribuirà ad accrescere la sostenibilità dei sistemi sanitari (articoli 1 e 2). - Il programma per la tutela dei consumatori, che fa seguito al programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), mira all'<i>empowerment</i> del consumatore mediante la costruzione di un contesto generale che gli consenta di esercitare i propri diritti (articolo 2).	
Quadro settoriale unico	La struttura e le disposizioni dei regolamenti proposti nel campo della salute e dei consumatori sono in larga misura armonizzate, il che permette maggiore coerenza e uniformità in fase di attuazione.	
Sinergie/Integrazione	Obiettivi di Europa 2020 - Promuovere la buona salute fa parte integrante degli obiettivi di crescita intelligente e inclusiva della strategia Europa 2020. Mantenere i cittadini attivi e in buona salute più a lungo ha ricadute positive sulla produttività e sulla competitività. L'innovazione nelle cure	

¹⁶

Tutela dei consumatori: proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) (COM(2011) 707 definitivo).

Salute per la crescita: proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma "Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 709 definitivo).

	sanitarie e nella prevenzione delle malattie aiuta a raccogliere la sfida della sostenibilità del settore nel contesto dei cambiamenti demografici in corso, mentre le iniziative volte a ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario sono importanti per conseguire una crescita inclusiva (relazione del regolamento del programma in materia di salute). - La strategia Europa 2020 sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico – il che richiede offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online. Il programma per la tutela dei consumatori sosterrà questo obiettivo contribuendo alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori e alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi per tutelare i loro interessi (articolo 2 del regolamento sulla tutela dei consumatori). Il programma contribuirà alla creazione di un vero mercato unico per i contenuti e i servizi online, che si inserisce nell'iniziativa faro "Un'agenda europea del digitale" la quale sostiene la priorità di una crescita intelligente della strategia Europa 2020. Sinergie - Il sostegno alla cooperazione europea in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTS) faciliterà l'adozione dei risultati dei progetti di ricerca che verranno intrapresi nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (allegato I, punto 1.1, del regolamento sul programma "Salute per la crescita"). - Il programma per la tutela dei consumatori presenta sinergie con altri programmi che trattano temi riguardanti i consumatori (articolo 11 del regolamento sulla tutela dei consumatori), quali il meccanismo per collegare l'Europa (reti di trasporto, digitali e di trasporto), la giustizia, l'ambiente e l'istruzione.	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Il programma "Salute per la crescita" intende integrare le attività degli Stati membri e promuoverne la cooperazione nell'affrontare sfide comuni. Rispetto ai precedenti	

	programmi in materia di salute, questa proposta si concentra su obiettivi specifici ben definiti da conseguire attraverso un numero più limitato di azioni di comprovato valore aggiunto per l'UE. Detti obiettivi riguardano la messa a punto di strumenti comuni di valutazione delle tecnologie sanitarie innovative, la condivisione delle migliori pratiche in tema di prevenzione, un maggiore accesso a competenze transfrontaliere e una migliore preparazione per le emergenze sanitarie. Per ogni obiettivo vengono individuati indicatori di monitoraggio e di valutazione (articolo 3). - Il programma per la tutela dei consumatori è relativamente modesto in termini di bilancio e si concentra necessariamente su ambiti ben definiti nei quali l'intervento dell'UE può integrare e sostenere la politica nazionale. Sono fissati quattro obiettivi specifici che riguardano: la sorveglianza e le segnalazioni sulla sicurezza dei prodotti nel mercato interno, una migliore informazione dei consumatori e delle loro organizzazioni, il miglioramento dell'accesso a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali di tutela dei consumatori. L'articolo 3 prevede indicatori quantitativi connessi al flusso di informazione all'interno della rete prevista e ciò consentirà di valutare l'impatto delle misure nel corso del programma.	
Procedure decisionali flessibili	- Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Non lo sono invece le decisioni di assegnazione delle sovvenzioni, con conseguente accorciamento dei relativi tempi (articolo 11, paragrafo 2 del regolamento sul programma "Salute per la crescita" e articolo 12 del regolamento sulla tutela dei consumatori). - Nel settore dei consumatori la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per adattare gli indicatori che misurano il conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 3, paragrafo 3, e articolo 15 del regolamento sulla tutela dei consumatori).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Lo snellimento delle norme di finanziamento è conseguito attraverso un chiarimento dei criteri di ammissibilità delle spese dei beneficiari in base al tipo di sovvenzione (articolo 8 del regolamento sul programma "Salute per la crescita" e articolo 5 del regolamento sulla	

	tutela dei consumatori).	- Le norme generali sull'ammissibilità dei costi diretti e indiretti sono allineate alle disposizioni del regolamento finanziario.	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi		- È consentito il ricorso a forme semplificate di sovvenzioni (somme forfetarie, finanziamenti a tasso fisso, ecc.) in linea con quanto ammesso dal regolamento finanziario. - Il processo di finanziamento sarà semplificato grazie al ricorso ad accordi di partenariato fondati sulle sovvenzioni e al sostegno prestato a un organismo di coordinamento a livello UE per la sorveglianza del mercato nel settore della sicurezza (articoli 4 e 5 del regolamento sulla tutela dei consumatori).	
Controlli proporzionati		Programma "Salute per la crescita" e programma per la tutela dei consumatori: - piena conformità al regolamento finanziario e presa in considerazione del rapporto costi-benefici (punto 2.2.2 della scheda finanziaria legislativa dei regolamenti relativi ai due programmi); - l'uso di metodi semplificati per il calcolo dei costi alleggerirà i controlli amministrativi, velocizzerà le procedure di finanziamento e garantirà certezza del diritto ai beneficiari.	
E-governance		- Con il programma "Salute per la crescita" verranno messi a punto strumenti e meccanismi comuni a livello dell'UE per affrontare la carenza di risorse e agevolare l'adozione dell'innovazione nell'assistenza sanitaria. Le azioni esamineranno, in particolare, il potenziale della sanità elettronica e delle TIC per la salute, anche per quanto riguarda una rete dedicata di sanità elettronica e la cooperazione fra i registri elettronici dei pazienti. Il programma contribuirà inoltre a un processo decisionale basato sui riscontri empirici promuovendo un sistema d'informazione e documentazione sanitaria (allegato I del regolamento sul programma "Salute per la crescita"). - Il programma per la tutela dei consumatori rafforzerà e migliorerà la sicurezza dei	

	prodotti mediante lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) come il sistema di allarme rapido dell'UE (RAPEX). Faciliterà l'accesso a meccanismi, anche online, di risoluzione delle controversie, tra l'altro mediante lo sviluppo e la gestione di opportuni strumenti di tecnologia dell'informazione (allegato I del regolamento sulla tutela dei consumatori).	
--	---	--

14. Infrastrutture – Meccanismo per collegare l’Europa

SETTORE: INFRASTRUTTURE

<i>TIPO DI AZIONE / MISURA</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹⁷</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi	Un testo giuridico unico applicabile al finanziamento dei progetti UE nei settori dei trasporti, dell’energia e delle reti digitali (articolo 1).	
Quadro settoriale unico	- Una serie unica di regole applicata al finanziamento (forme del contributo finanziario, ammissibilità, forme delle sovvenzioni e costi ammissibili, condizioni di partecipazione, tassi di finanziamento, soppressione, appalti, strumenti finanziari, programmazione e controllo) di tutte le azioni in tutti tre i settori (capitoli II-VI). - La Commissione sarà assistita da un comitato unico che garantirà una visione d’insieme orizzontale dei programmi di lavoro come pure l’individuazione e la valorizzazione delle sinergie tra settori (articolo 24).	
Sinergie/integrazione	Obiettivi di Europa 2020 - Investimenti destinati alle infrastrutture sono decisivi anche per il conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile dell’UE delineati nella strategia Europa 2020, nonché per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi “20-20-20” nel settore della politica energetica e climatica¹⁸ (articolo 3). Esempi di sinergie:	

¹⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, (COM (2011) 655 definitivo).

¹⁸ Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% la quota delle energie rinnovabili nel consumo finale di energia nell’UE e accrescere del 20% l’efficienza energetica entro il 2020.

	- Inviti specifici per fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti (articolo 11). - Strumenti finanziari messi a disposizione in modo centralizzato e coordinato, attirando gli investitori privati e le istituzioni finanziarie partner e migliorando i rapporti con gli stessi (articolo 14). - Un quadro di finanziamento infrastrutturale integrato a livello UE che consenta di valorizzare le sinergie intersettoriali nelle fasi di sviluppo e realizzazione dei progetti (articolo 10, paragrafo 5, articolo 17, paragrafo 7, e articolo 24, paragrafo 3). - Sono finanziate soltanto le azioni conformi al diritto dell'Unione e coerenti con le politiche pertinenti dell'Unione (articolo 22).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- Sono stati definiti obiettivi e indicatori chiari per dimostrare in modo esplicito il valore aggiunto UE del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione negli ambiti della crescita sostenibile, dell'energia e del clima delineati nella strategia Europa 2020. Anche i due obiettivi generali del meccanismo (articolo 3 CEF) riflettono in modo chiaro e conciso l'obiettivo della Commissione di semplificare le regole di finanziamento dell'UE per le infrastrutture TEN, valorizzando le sinergie intersettoriali e intrasettoriali. - Inoltre, per ciascuno dei tre settori interessati dal meccanismo (articolo 4 CEF) sono stati definiti obiettivi settoriali specifici e i relativi indicatori di risultato. Il regolamento contiene inoltre un elenco di progetti prioritari, corridoi e aree di intervento predeterminati per ciascuno dei tre ambiti, garantendo così una migliore concentrazione delle risorse su priorità e progetti esplicitamente definiti dall'UE con un reale valore aggiunto unionale (allegato CEF). Per ciascuno degli obiettivi specifici sono inoltre individuati obiettivi, tappe fondamentali e risultati chiari e facili da monitorare (sezione 1.4.4 e sezione 3.2.2 della scheda finanziaria legislativa CEF). - L'indicazione chiara degli obiettivi del meccanismo riduce i rischi di sovrapposizioni con	

	altri interventi dell'UE in campo infrastrutturale, come quelli previsti da “Orizzonte 2020” e dai Fondi strutturali e di coesione. - Infine, una chiara definizione degli obiettivi del meccanismo e di altri strumenti di prestazione consentirà di semplificare le procedure di attuazione e di controllo e di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria.	
Procedure decisionali flessibili	- Solo i programmi di lavoro, in quanto atti di esecuzione, sono soggetti alla procedura di comitato. Le decisioni di assegnazione, invece, non lo sono e ciò consente di ridurre i tempi di concessione delle sovvenzioni (articolo 17). - Sono possibili anche programmi di lavoro pluriennali e impegni di bilancio ripartiti in rate annuali (articoli 17 e 18). - Dopo la valutazione intermedia la Commissione è autorizzata a trasferire gli stanziamenti tra settori (articolo 5, paragrafo 3). - La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco di progetti contenuti nell'allegato (articolo 20).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Una serie unica di regole di finanziamento per tutte le azioni in tutti tre i settori (capitoli II-V). - Sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari sono del tutto coerenti con le disposizioni del regolamento finanziario. - L'IVA non è ammissibile (articolo 8, paragrafo 7). - Le spese possono essere considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario (articolo 8, paragrafo 2). - Il costo di apparecchiature e infrastrutture può essere considerato interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario (articolo 8,	

	paragrafo 4).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- L'uso di forme di sovvenzione semplificate è autorizzato in funzione delle possibilità offerte dal regolamento agevolando così il finanziamento in forma di somme forfetarie o di altre forme di finanziamento basate sui risultati (articolo 8, paragrafo 1).	
Controlli proporzionati	- Disposizioni proporzionate in materia di controlli, recuperi e sanzioni (articolo 23). - È stata garantita la piena coerenza con il regolamento finanziario, sia nella versione attuale che nella versione futura (articolo 6, paragrafo 1). - L'accesso ai finanziamenti del meccanismo sarà facilitato da strumenti di finanziamento, criteri di aggiudicazione e condizioni di assistenza finanziaria comuni.	
E-governance		

15. Unione doganale, fiscalità, lotta contro la frode e statistiche

SETTORE: UNIONE DOGANALE, FISCALITÀ, LOTTA CONTRO LA FRODE E STATISTICHE

<i>TIPO DI AZIONE / MISURA</i>	<i>PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER SETTORE¹⁹</i>	<i>TESTO DEFINITIVO</i>
Riduzione del numero di programmi	- Gli strumenti in materia di fiscalità e unione doganale, che attualmente formano oggetto di atti legislativi distinti, saranno unificati in un unico programma (FISCUS) inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi fiscali nel mercato interno e il funzionamento dell'unione doganale, creando così un quadro unico per la loro attuazione (FISCUS, articolo 1). - Lo stesso dicasi del PSE, che raggruppa l'attuale programma statistico europeo e il programma di ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (PSE, articolo 3).	
Quadro settoriale unico	- Il programma FISCUS contiene disposizioni comuni a entrambi i settori della fiscalità e delle dogane, tranne per alcune peculiarità connesse a obiettivi specifici (FISCUS, articolo 5) e alle azioni ammissibili (FISCUS, articolo 6). Le azioni ammissibili, che consistono in azioni congiunte, sviluppo di capacità informatiche e sviluppo di competenze umane in campo doganale e fiscale, sono perfettamente allineate. Sono state comunque mantenute le attività specifiche per settore, quali attività di monitoraggio nel settore doganale e controlli multilaterali nel settore fiscale (articolo 6).	

¹⁹

FISCUS: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS) e abroga le decisioni n. 1482/2007/CE e n. 624/2007/CE (COM(2011) 706 definitivo).

Hercule III: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011) 914 definitivo).

Pericle 2020: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") (COM(2011) 913 definitivo).

PSE: proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2011) 928 definitivo).

	- I tipi di intervento sono identici per entrambi i settori (articolo 11, paragrafo 2). - I due settori della fiscalità e delle dogane sono perfettamente allineati anche grazie a guide di gestione e sistemi informatici comuni (articolo). - Lo stesso effetto si ottiene con la fusione delle due basi giuridiche esistenti in campo statistico (PSE, articolo 10). - In materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di protezione dell'euro contro la contraffazione, resteranno in vigore due atti legislativi distinti, con diverse modalità di voto nella procedura legislativa. Ciò nonostante, le disposizioni dei due progetti di regolamento Hercule III e Pericle 2020 sono ampiamente armonizzate allo scopo di creare un unico quadro settoriale per l'attuazione di entrambi i programmi.	
Sinergie/Integrazione	Obiettivi Europa 2020 - Il programma FISCUS offrirà sostegno per la realizzazione di un'infrastruttura elettronica doganale paneuropea e incentiverà il progresso tecnologico e l'innovazione all'interno delle amministrazioni fiscali nazionali fino ad arrivare a una completa informatizzazione, contribuendo così all'istituzione di un mercato unico digitale ("Agenda digitale europea") (FISCUS, articolo 6). - La collaborazione tra il programma Hercule III di lotta antifrode e le autorità doganali avrà ricadute positive in termini di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, migliorando in tal modo la competitività dell'economia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti (Hercule III, articolo 3). - Prefiggendosi come obiettivo la prevenzione e la lotta contro la falsificazione e le frodi, il programma Pericle 2020 migliorerà la competitività dell'economia europea e assicurerà la sostenibilità delle finanze pubbliche (Pericle 2020, articolo 3), contribuendo così alla crescita.	

	Esempi di sinergie - I due settori della fiscalità e delle dogane condividono una rete elettronica comune estremamente sicura per lo scambio di informazioni doganali e fiscali (FISCUS, articolo 6 e allegato II). - Gli strumenti informativi agevoleranno la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione (Hercule III, articolo 7). - La rete OLAF formata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri spesso comprende amministrazioni fiscali e doganali, garantendo un approccio globale (Pericle 2020, articolo 5).	
Obiettivi prioritari chiari e indicatori	- FISCUS: il programma persegue un obiettivo generale e una serie limitata di obiettivi specifici che contribuiscono alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che sono accompagnati da indicatori per misurare il rendimento (articoli 4 e 5). - Lotta contro la frode (Pericle 2020 e Hercule III): per entrambi i programmi sono stati definiti chiari obiettivi generali, tali da dimostrare esplicitamente il contributo di tali programmi all'obiettivo prioritario dell'UE di migliorare la competitività dell'economia europea quale definita nella strategia Europa 2020 (articolo 3 in entrambi i programmi). Oltre a ciò, sono stati fissati alcuni chiari obiettivi specifici, corredati di indicatori di risultato, per consentire una migliore concentrazione delle risorse in due ambiti prioritari in cui la sola azione condotta a livello nazionale non potrebbe intervenire efficacemente (Hercule III, articolo 4 – prevenire e contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita; Pericle 2020, articolo 4 – proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi). - Hercule III prevede anche obiettivi a medio termine, fasi critiche e risultati chiari e facilmente verificabili per ciascuno degli obiettivi specifici del programma (sezioni 1.4.4. e 3.2.2. della scheda finanziaria legislativa di Hercule III), atti ad agevolare l'esatta	

	valutazione e misurazione dei risultati ottenuti con l'attuazione del programma. - Infine, la precisa definizione degli obiettivi del programma riduce il rischio di eventuali sovrapposizioni con altri programmi dell'UE e con i programmi antifrode degli Stati membri. - Programma statistico europeo: il valore aggiunto unionale è chiaramente enunciato all'articolo 2, nel senso che solo questo programma può produrre informazioni statistiche armonizzate, comparabili e attendibili. L'efficacia del programma sarà valutata mediante il monitoraggio di tre obiettivi altamente specifici: fornire informazioni statistiche che consentano il monitoraggio delle priorità politiche; migliorare costantemente i metodi di produzione al fine di migliorare la qualità; rafforzare il partenariato all'interno del sistema statistico europeo. Per monitorare i progressi compiuti per ciascuno di questi obiettivi specifici, distinti ma strettamente correlati tra loro, verranno utilizzati indicatori di efficacia.	
Procedure decisionali flessibili	- La Commissione sarà assistita da un <u>unico</u> comitato FISCUS che si può riunire con <u>due composizioni distinte</u>, una per trattare gli aspetti doganali e l'altra gli aspetti fiscali. Questo metodo garantisce flessibilità secondo il settore interessato e, al contempo, permette al comitato di avere una visione più ampia. Rappresenta altresì un vantaggio per quegli Stati membri in cui le dogane e la fiscalità fanno capo a un'unica amministrazione (ad esempio, il ministero delle finanze), che può così designare un unico rappresentante per entrambi i settori (FISCUS, articolo 14). - Sono soggetti alla procedura di comitato soltanto i programmi di lavoro annuali in quanto atti di esecuzione. Non sono richieste decisioni di aggiudicazione, il che consente di ridurre i tempi di concessione delle sovvenzioni (FISCUS, articolo 13).	
Norme chiare sull'ammissibilità dei costi	- Sono state snellite le norme sul finanziamento: i) le norme generali sull'ammissibilità dei costi diretti e indiretti sono state allineate su quelle del regolamento finanziario;	

	ii) nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, i tassi di cofinanziamento sono stati semplificati, abolendo l'attuale differenziazione dei tassi secondo il tipo di attività sovvenzionata. È fissato un tasso di cofinanziamento generale delle spese ammissibili, con la possibilità di migliorarlo in casi eccezionali debitamente giustificati. Lo stesso tasso si applica anche nel settore della protezione dell'euro contro la contraffazione (Hercule III, articolo 9, paragrafo 4; Pericle 2020, articolo 10, paragrafo 4). Sono stati inoltre precisati e semplificati i tipi di attività ammissibili e altri criteri di ammissibilità (categorie di beneficiari, copertura geografica dei programmi, ecc.) (Hercule III, articoli 5, 6, 7, 2, lettera c); Pericle 2020, articoli 5, 6, 7, 8); iii) nel settore delle dogane e della fiscalità è stato fissato un tasso di cofinanziamento massimo generale per tutti i tipi di azioni, con un'unica eccezione (FISCUS, articolo 11, paragrafo 3); iv) in campo statistico, la nuova base giuridica crea un quadro operativo molto più esteso, includendovi disposizioni specifiche d'ordine finanziario e in materia di ammissibilità, con riguardo alla partecipazione al programma, alle categorie di beneficiari, ai tipi di intervento e ai tassi di cofinanziamento per determinate iniziative (PSE, articoli 10, 11 e 14).	
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	- In riferimento al regolamento finanziario, è autorizzato l'uso di forme di sovvenzione semplificate (somme forfettarie, tassi forfettari, ecc.) (FISCUS, articolo 11, paragrafo 1; Hercule III, articolo 9, paragrafo 1; Pericle 2020, articolo 10, paragrafo 1; PSE, articolo 6, paragrafo 2). - Nel settore delle statistiche, la base giuridica prevede la possibilità di concedere una somma forfettaria in funzione dei risultati, correlandola a risultati completi di indagine e tenendo conto della complessità dell'indagine (PSE, articolo 10, paragrafo 4).	
Controlli proporzionati	- FISCUS: per gli appalti vengono applicate le procedure di controllo definite nel regolamento finanziario. Per le sovvenzioni, la Commissione controlla le attività mediante uno strumento automatizzato. Vengono inoltre eseguite verifiche documentali e	

	sul posto a campione. Questa strategia di controllo consente di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari delle sovvenzioni, mantenendoli proporzionati alla dotazione di bilancio stanziata e ai rischi percepiti. - Nell'ambito del programma Hercule III, per le sovvenzioni inferiori a 50 000 EUR sono previste procedure amministrative meno pesanti, come quella di autorizzare un alleggerimento dei requisiti in materia di ripartizione dei costi e previsioni di spesa e il ricorso a criteri semplificati per le domande e la comunicazione dei risultati. I controlli in loco sono basati su una valutazione dei rischi. - Nel programma statistico viene posto l'accento sulla riduzione della complessità amministrativa e quindi della probabilità di errori connessi alla gestione delle sovvenzioni. Ciò avverrà in particolare grazie alla scelta di concentrarsi su progetti più ampi (limitando le sovvenzioni di importo limitato), alla richiesta di specifici certificati di audit e all'introduzione di opzioni alternative ai pagamenti basati sui costi effettivi (sovvenzioni basate su tassi forfettari e su tabelle standard di costi unitari).	
E-governance	- Alcune azioni congiunte finanziate da FISCUS sono gestite con uno strumento automatizzato. I beneficiari (gli Stati membri) possono accedere alla banca dati per introdurre il rendiconto delle spese sostenute e seguire le attività alle quali partecipano. - Hercule III consente di realizzare economie derivanti dall'acquisto collettivo di materiale e database specializzati ad uso dei soggetti interessati (Hercule III, articolo 2).	